SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 dicembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 novembre 1998, n. 419.

Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2.

2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto delle competenze trasferite alle regioni con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, nonchè della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta giorni ed entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il parere della Conferenza unificata è immediatamente trasmesso alle Commissioni parlamentari predette. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, per le parti aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul rapporto di impiego nonchè sull'età pensionabile, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. L'esercizio della delega di cui alla presente legge non comporta complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Princìpi e criteri direttivi di delega).

1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) perseguire la piena realizzazione del diritto alla salute e dei princìpi e degli obiettivi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

b) completare il processo di regionalizzazione e verificare e completare il processo di aziendalizzazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

c) regolare la collaborazione tra i soggetti pubblici interessati, tenendo conto delle strutture equiparate ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i cui regolamenti siano stati approvati dal Ministero della sanità; regolare e distribuire i compiti tra i soggetti pubblici interessati ed i soggetti privati, in particolare quelli del privato sociale non aventi scopo di lucro, al fine del raggiungimento degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria;

d) garantire la libertà di scelta e assicurare che il suo esercizio da parte dell'assistito, nei confronti delle strutture e dei professionisti accreditati e con i quali il Servizio sanitario nazionale intrattenga appositi rapporti, si svolga nell'ambito della programmazione sanitaria;

e) realizzare la partecipazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla programmazione ed alla valutazione dei servizi sanitari; dare piena attuazione alla carta dei servizi anche mediante verifiche sulle prestazioni sanitarie nonchè la più ampia divulgazione dei dati qualitativi ed economici inerenti alle prestazioni erogate;

f) razionalizzare le strutture e le attività connesse alla prestazione di servizi sanitari, al fine di eliminare sprechi e disfunzioni;

g) perseguire l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari a garanzia del cittadino e del principio di equità distributiva;

h) definire linee guida al fine di individuare le modalità di controllo e verifica, da attuare secondo il principio di sussidiarietà istituzionale e sulla base anche di appositi indicatori, dell'appropriatezza delle prescrizioni e delle prestazioni di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione, in modo da razionalizzare la utilizzazione delle risorse nel perseguimento degli scopi di cui alla lettera *a)*;

i) attribuire, nell'ambito delle competenze previste dal riordino del Ministero della sanità, operato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico all'Istituto superiore di sanità, all'agenzia per i servizi sanitari regionali e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

l) potenziare il ruolo dei comuni nei procedimenti di programmazione sanitaria e socio-sanitaria a livello regionale e locale, anche con la costituzione di un apposito organismo a livello regionale, nonchè nei procedimenti di valutazione dei risultati delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; prevedere la facoltà dei comuni di assicurare, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e assegnando risorse proprie, livelli di assistenza aggiuntivi rispetto a quelli garantiti dalla stessa programmazione, pur restando esclusi i comuni stessi da funzioni e responsabilità di gestione diretta del Servizio sanitario nazionale;

m) prevedere la facoltà per le regioni di creare organismi di coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree me-

tropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

n) prevedere tempi, modalità e aree di attività per pervenire ad una effettiva integrazione a livello distrettuale dei servizi sanitari con quelli sociali, disciplinando altresì la partecipazione dei comuni alle spese connesse alle prestazioni sociali; stabilire princìpi e criteri per l'adozione, su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, di un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 agosto 1985, che assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale;

o) tenere conto, nella disciplina della dirigenza del ruolo sanitario di strutture del Servizio sanitario nazionale operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, del carattere interdisciplinare delle strutture stesse e prevedere idonei requisiti per l'accesso, in coerenza con le restanti professionalità del comparto. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono individuate con regolamento del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale; i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione interdisciplinare, attuata con la collaborazione di più facoltà universitarie, adeguata alle competenze delineate nei profili professionali;

p) prevedere, in attuazione dei decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e 31 marzo 1998, n. 80, l'estensione del regime di diritto privato del rapporto di lavoro alla dirigenza sanitaria, determinando altresì criteri generali sulla cui base disciplinare, in sede di contrattazione collettiva nazionale, l'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento al modello dipartimentale;

q) prevedere le modalità per pervenire per aree, funzioni ed obiettivi, a regime, all'esclusività del rapporto di lavoro, quale scelta individuale per il solo personale della dirigenza sanitaria in ruolo al 31 dicembre 1998, da incentivare anche con il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo modalità applicative definite in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

r) prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere di stipulare contratti a tempo determinato per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale relativi a profili diversi da quello medico a soggetti che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti;

s) prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere, esclusivamente per progetti finalizzati e non sostitutivi dell'attività ordinaria, di stipulare contratti a tempo determinato di formazione e lavoro con soggetti in possesso del diploma di laurea o con personale non laureato in possesso di specifici requisiti;

t) rendere omogenea la disciplina del trattamento assistenziale e previdenziale dei soggetti nominati direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario di azienda, nell'ambito dei trattamenti assistenziali e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, prevedendo altresì per i dipendenti privati l'applicazione dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

u) ridefinire i requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale delle

aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, prevedendo, tra l'altro, la certificazione della frequenza di un corso regionale di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di durata non superiore a sei mesi, secondo modalità dettate dal Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e semplificare le modalità di nomina e di revoca dall'incarico rendendole coerenti con il completamento del processo di aziendalizzazione, con la natura privatistica e fiduciaria del rapporto e con il principio di responsabilità gestionale; assicurare il coinvolgimento dei comuni e dei loro organismi di rappresentanza nel procedimento di revoca e nel procedimento di valutazione dei direttori generali, con riguardo ai risultati conseguiti dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, rispetto agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e locale; prevedere criteri per la revisione del regolamento, recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, rapportando l'eventuale integrazione del trattamento economico annuo alla realizzazione degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria regionale e stabilendo che il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo sia definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa;

v) garantire la razionalità e l'economicità degli interventi in materia di formazione e di aggiornamento del personale sanitario, prevedendo la periodica elaborazione da parte del Governo, sentite le Federazioni degli ordini, di linee guida rivolte alle amministrazioni competenti e la determinazione, da parte del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del fabbisogno di personale delle strutture sanitarie, ai soli fini della programmazione, da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, degli accessi ai corsi di diploma per le professioni sanitarie e della ripartizione tra le singole scuole del numero di posti per la formazione specialistica dei medici e dei medici veterinari, nonchè degli altri profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario; prevedere che i protocolli d'intesa tra le regioni e le università e le strutture del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da attuare nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, siano definiti sulla base di apposite linee guida, predisposte dal Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; prevedere che con gli stessi protocolli siano individuate le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali, sulla base di parametri predeterminati a livello nazionale, in coerenza con quanto disposto dal decreto dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1997;

z) collegare le strategie e gli strumenti della ricerca sanitaria alle finalità del Piano sanitario nazionale, prevedendo, d'intesa tra i Ministri interessati, modalità di coordinamento con la complessiva ricerca biomedica e strumenti e modalità di integrazione e di coordinamento tra ricerca pubblica e ricerca privata;

aa) ridefinire il ruolo del Piano sanitario nazionale, nel quale sono individuati gli obiettivi di salute, i livelli uniformi ed essenziali di assistenza e le prestazioni efficaci ed appropriate da garantire a tutti i cittadini a carico del Fondo sanitario nazionale; demandare ad appositi organi-

smi scientifici del Servizio sanitario nazionale l'individuazione dei criteri di valutazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni sanitarie, disciplinando la partecipazione a tali organismi delle società scientifiche accreditate, anche prevedendo sistemi di certificazione della qualità;

bb) stabilire i tempi e le modalità generali per l'attivazione dei distretti e per l'attribuzione ad essi di risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento nonchè, nell'ambito della ridefinizione del ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, quelle per la loro integrazione nell'organizzazione distrettuale, rapportando ai programmi di distretto e agli obiettivi in tale sede definiti la previsione della quota variabile del compenso spettante ai suddetti professionisti, correlata comunque al rispetto dei livelli di spesa programmati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

cc) riordinare le forme integrative di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, precisando che esse si riferiscono a prestazioni aggiuntive, eccedenti i livelli uniformi ed essenziali di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale, con questi comunque integrate, ammettendo altresì la facoltà per le regioni, le province autonome e gli enti locali e per i loro consorzi di partecipare alla gestione delle stesse forme integrative di assistenza;

dd) stabilire, fermi restando i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le modalità e i criteri per il rilascio dell'autorizzazione a realizzare strutture sanitarie; semplificare le procedure per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonchè di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, finanziati ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, fino a prevedere, in caso di inerzia o ritardo immotivato da parte delle aziende e delle regioni e delle province autonome nell'esecuzione e nel completamento dei suddetti interventi, la riduzione dei finanziamenti già assegnati e la loro riassegnazione;

ee) garantire l'attività di valutazione e di promozione della qualità dell'assistenza, prevedendo apposite modalità di partecipazione degli operatori ai processi di formazione; rafforzare le competenze del consiglio dei sanitari in ordine alle funzioni di programmazione e di valutazione delle attività tecnico-sanitarie e assistenziali dell'azienda;

ff) definire i criteri generali in base ai quali le regioni determinano istituti per rafforzare la partecipazione delle formazioni sociali esistenti sul territorio e dei cittadini alla programmazione ed alla valutazione della attività delle aziende sanitarie, secondo quanto previsto dagli articoli 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

gg) definire un modello di accreditamento rispondente agli indirizzi del Piano sanitario nazionale, in applicazione dei criteri posti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, che le regioni attuano in coerenza con le proprie scelte di programmazione, anche al fine di consentire la tenuta e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle prestazioni erogate e delle relative liste di attesa, per consentirne una facile e trasparente pubblicità;

hh) definire, ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, *standard* minimi di strutture, attrezzature e personale, che assicurino tutti i servizi necessari derivanti dalle funzioni richieste in seguito all'accreditamento;

ii) precisare i criteri distintivi e gli elementi caratterizzanti per l'individua-

zione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, con particolare riguardo alle caratteristiche organizzative minime delle stesse ed al rilievo nazionale o interregionale delle aziende ospedaliere;

ll) definire il sistema di remunerazione dei soggetti erogatori, classificati ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tenendo in considerazione, per quanto attiene alle strutture private, la specificità di quelle non aventi fini di lucro, nel pieno rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza;

mm) prevedere, insieme al pagamento a tariffa delle prestazioni, livelli di spesa e modalità di contrattazione per piani di attività che definiscano volumi e tipologie delle prestazioni, nell'ambito dei livelli di spesa definiti in rapporto alla spesa capitaria e tenendo conto delle caratteristiche di complessità delle prestazioni erogate in ambito territoriale; prevedere le modalità di finanziamento dei presidi ospedalieri interni alle aziende unità sanitarie locali;

nn) prevedere le modalità e le garanzie attraverso le quali l'agenzia per i servizi sanitari regionali individua, in collaborazione con le regioni interessate, gli interventi da adottare per il recupero dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità nella gestione dei servizi sanitari e fornisce alle regioni stesse il supporto tecnico per la redazione dei programmi operativi, trasmettendo le relative valutazioni al Ministro della sanità;

oo) prevedere le modalità e le garanzie con le quali il Ministro della sanità, valutate le situazioni locali e sulla base delle segnalazioni trasmesse dall'agenzia per i servizi sanitari regionali, ai sensi della lettera *nn)*, sostiene i programmi di cui alla medesima lettera; applica le adeguate penalizzazioni, secondo meccanismi automatici di riduzione e dilazione dei flussi finanziari in caso di inerzia o ritardo delle regioni nell'adozione o nell'attuazione di tali programmi, sentito il parere dell'agenzia; individua, su parere dell'agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, forme di intervento del Governo volte a far fronte, nei casi più gravi, all'eventuale inerzia delle amministrazioni;

pp) stabilire modalità e termini di riduzione dell'età pensionabile per il personale della dirigenza dell'area medica dipendente dal Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda il personale universitario, della cessazione dell'attività assistenziale nel rispetto del proprio stato giuridico; prevedere altresì limiti di età per la cessazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

qq) escludere la stipulazione di nuove convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 8, commi 1-*bis* e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevedendo, nell'ambito del superamento dei rapporti convenzionali previsti dalle stesse disposizioni, la dinamicità dei requisiti di accesso ai fini dell'inquadramento in ruolo nonchè la revisione dei rapporti convenzionali in atto, escludendo, comunque, il servizio medico di continuità assistenziale;

rr) prevedere le modalità attraverso le quali il dipartimento di prevenzione, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, cui vengono assegnate nell'ambito della programmazione sanitaria apposite risorse, nel quadro degli obiettivi definiti dal Piano sanitario nazionale e in base alle caratteristiche epidemiologiche della popolazione residente, fornisce il proprio supporto alla direzione aziendale, prevedendo forme di coordinamento tra le attività di prevenzione effettuate dai distretti e dai dipartimenti delle aziende unità sanitarie locali; definire le modalità del coordinamento tra i dipartimenti di prevenzione e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; prevedere modalità per assicurare ai servizi di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali autonomia tecnico-funzionale

ed organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale.

2. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione, in coerenza con il sistema di autofinanziamento del settore sanitario e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, ai princìpi fondamentali dei decreti legislativi attuativi della presente legge.

ART. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

1. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative ». Al medesimo comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le regioni determinano in via generale i parametri di valutazione dell'attività dei direttori generali delle aziende, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari ».

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le università concordano con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al presente comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture assistenziali private, purché accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche ».

ART. 4.

(Testo unico).

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi e degli atti aventi forza di legge concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, coordinando le disposizioni previste dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 con quelle vigenti nella stessa materia, ed in particolare con quelle previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, apportando le opportune modificazioni integrative e correttive nonché quelle necessarie al fine del coordinamento stesso. Dopo nove mesi dalla emanazione del decreto legislativo di cui al presente comma, il Governo presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo. Il parere reso dalla Conferenza unificata è immediatamente trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi all'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, ritrasmette, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo schema di decreto legislativo alle medesime Commissioni per il parere definitivo, che deve essere reso entro venti giorni.

ART. 5.

(Riordino della medicina penitenziaria).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata invi-

gore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della medicina penitenziaria, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere specifiche modalità per garantire il diritto alla salute delle persone detenute o internate mediante forme progressive di inserimento, con opportune sperimentazioni di modelli organizzativi anche eventualmente differenziati in relazione alle esigenze ed alle realtà del territorio, all'interno del Servizio sanitario nazionale, di personale e di strutture sanitarie dell'amministrazione penitenziaria;

b) assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmente demandate all'amministrazione penitenziaria;

c) prevedere l'organizzazione di una attività specifica al fine di garantire un livello di prestazioni di assistenza sanitaria adeguato alle specifiche condizioni di detenzione o internamento e l'esercizio delle funzioni di certificazione rilevanti a fini di giustizia;

d) prevedere che il controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone detenute o internate sia affidato alle regioni ed alle aziende unità sanitarie locali;

e) prevedere l'assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie, relative alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, nonchè i criteri e le modalità della loro gestione.

2. Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo adotta, anche con riferimento all'esito delle sperimentazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. L'esercizio della delega di cui al presente articolo avviene attraverso l'esclusiva utilizzazione delle risorse attualmente assegnate al Ministero di grazia e giustizia secondo quanto disposto dal comma 1, lettera *e)*, e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 6.

(Ridefinizione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rafforzare i processi di collaborazione tra università e Servizio sanitario nazionale, anche mediante l'introduzione di nuovi modelli gestionali e funzionali integrati fra regione e università, che prevedano l'istituzione di aziende dotate di autonoma personalità giuridica;

b) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca;

c) assicurare la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca, anche mediante l'organizzazione dipartimentale e le idonee disposizioni in materia di personale.

2. Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto dell'articolo 1, commi 3 e 4, della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4230):

Presentato dal Ministro della sanità (BINDI) il 9 ottobre 1997.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 7 novembre 1997, con pareri delle commissioni I, V, VII e XI.

Esaminato dalla XII commissione il 19 dicembre 1997; 20 gennaio 1998; 10, 17 e 18 febbraio 1998; 31 marzo 1998; 1, 14, 15, 22, 23, 28, 29 aprile 1998; 14 maggio 1998.

Esaminato in aula il 18, 19 e 20 maggio 1998 e approvato il 26 maggio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3299):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità) in sede referente, il 2 giugno 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 11ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione il 16, 17, 23, 24 giugno 1998; 7, 8, 14 e 15 luglio 1998.

Relazione scritta annunciata il 30 luglio 1998 (atto n. 3299/*A* - relatore sen. PAPINI).

Esaminato in aula il 30 luglio 1998; 15, 16, 17 settembre 1998 e approvato, con modificazioni, il 22 settembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4230/*B*):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 24 settembre 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VII e XI.

Esaminato dalla XII commissione il 29, 30 settembre 1998; 1º ottobre 1998.

Esaminato in aula il 1º, 2 ottobre 1998; 4, 5 novembre 1998 e approvato il 10 novembre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992 è stato in parte modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 1993. Il testo del citato decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1994.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998.

— L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e conferenza unificata).* — 1. La conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la conferenza Stato-regioni.

2. La conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

— L'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, nel testo modificato dall'art. 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è il seguente:

«Art. 25 *(Normalizzazione dei conti degli enti pubblici).* — Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella *A* allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella *A* potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa».

— Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge 5 agosto 1978, n. 468:

«Art. 27 *(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato).* — Le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti di cui al precedente art. 25 devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali».

Note all'art. 2:

— Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, che, a seguito del *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 2, secondo comma, lettera *h),* della legge, è il seguente:

«Art. 1 *(I principi).* — La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il Servizio sanitario nazionale.

La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.

Il Servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del Servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.

Nel Servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.

Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge».

«Art. 2 *(Gli obiettivi).* — Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante:

1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;

2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;

3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;

4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;

5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;

6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata;

7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;

8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale del Servizio sanitario nazionale.

Il Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:

a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del Paese;

b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;

c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;

d) la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati;

e) la tutela sanitaria delle attività sportive;

f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;

g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici».

— Il comma 12 dell'art. 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è il seguente:

«12. Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti e esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto dell'attività dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, e a parte compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanità».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della, pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997.

— L'art. 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), è il seguente:

«Art. 17 *(Aree metropolitane).* — 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali».

— L'art. 8 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 8. — 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

a) l'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonché la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunità economica europea", nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";

c) l'art. 2, comma 3, lettera *d),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano";

d) l'art. 13, comma 1, lettera *e),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";

e) l'art. 1, comma 1, lettera *hh),* della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera *a)* del primo comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 agosto 1985.

— L'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) è il seguente:

«Art. 17 *(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). (Omissis).*

95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998.

— L'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 1 *(Misure in materia di sanità pubblica, impiego, istruzione, finanza regionale). (Omissis).*

12. Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, indicano altresì i criteri per l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Tale opzione costituisce titolo di preferenza per il conferimento di incarichi comportanti direzioni di struttura ovvero per l'accesso agli incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello. Resta ferma la riduzione del 15 per cento della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per l'esercizio della libera professione extramuraria».

— L'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è il seguente:

«Art. 3 *(Organizzazione delle unità sanitarie locali). (Omissis).*

8. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dall'interessato. Qualora

il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore aniministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1995.

— Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:

«Art. 6 *(Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università).* — 1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, stipulano specifici protocolli d'intesa con le università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle facoltà di medicina, nel rispetto delle loro finalità istituzionali didattiche e scientifiche. Le università contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione dei piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto della presenza programmata delle strutture universitarie. Le università e le regioni possono, d'intesa, costituire policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere e le unità sanitarie locali interessate.

2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257».

— Il decreto dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997 (Linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1997.

— L'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è il seguente:

«Art. 8. *(Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali).* 1.

(Omissis);

c) prevedere le modalità per concordare livelli di spesa programmati e disciplinarne gli effetti al fine di responsabilizzare il medico al rispetto dei livelli di spesa indotta per assistito, tenendo conto delle spese direttamente indotte dal medico e di quelle indotte da altri professionisti e da altre strutture specialistiche e di ricovero;».

— L'art. 9 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (nel testo sostituito dall'art 10 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 51), è il seguente:

«Art. 9 *(Forme integrative di assistenza sanitaria).* — 1. Possono essere istituiti fondi integrativi sanitari finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale. Le fonti istitutive dei fondi integrativi sanitari sono le seguenti:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi di lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno provinciale;

c) regolamenti di enti o aziende o enti locali o associazioni senza scopo di lucro o società di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute.

Il fondo integrativo sanitario è autogestito ovvero può essere affidato in gestione mediante convenzione con società di mutuo soccorso o con impresa assicurativa autorizzata.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono dettate disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi sanitari. Il regolamento disciplina:

1) le modalità di costituzione, in linea con i princìpi fissati dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

2) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;

3) le forme di contribuzione;

4) le modalità della vigilanza facente capo al Ministero della sanità;

5) le modalità di scioglimento.

Le società di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute che gestiscono unicamente fondi integrativi sanitari sono equiparate ai fondi sanitari di cui al presente articolo».

— L'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (nel testo sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), è riportato, per intero, più avanti.

— L'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriemiale dello Stato - legge finanziaria 1988), come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, è il seguente:

«Art. 20. — 1. È autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è suificiente;

e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere *a), b), c)*;

f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera *e)* e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.

3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformità del Ministero della sanità, per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici.

5-*bis.* Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso.

6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.

7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988».

— L'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è il seguente:

«Art. 13 *(Attribuzioni dei comuni).* — Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni.

I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

I comuni, singoli o associati, assicurano, anche con riferimento alla legge 8 aprile 1976, n. 278, e alle leggi regionali, la più ampia partecipazione degli operatori della sanità, delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione dell'attività delle unità sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari, nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del servizio sanitario nazionale agli obiettivi dei piani sanitari triennali delle regioni di cui all'art. 55. Disciplinano inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria propri dell'unità sanitaria locale, la partecipazione degli utenti direttamente interessati all'attuazione dei singoli servizi».

— L'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è il seguente:

«Art. 14 *(Diritti dei cittadini).* — 1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanità definisce con proprio decreto, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché dell'andamento delle attività di prevenzione delle malattie. A tal fine il Ministro della sanità, d'intesa con il

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro degli affari sociali, può avvalersi anche della collaborazione delle università, del Consiglio nazionale delle ricerche, delle organizzazioni rappresentative degli utenti e degli operatori del Servizio sanitario nazionale nonché delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.

2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la verifica, anche sotto il profilo sociologico, dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini, per la programmazione regionale, per la definizione degli investimenti di risorse umane, tecniche e finanziarie. Le regioni promuovono inoltre consultazioni con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed in particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi. Tali soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi dell'impostazione della programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali materie. Le regioni determinano altresì le modalità della presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di organismi di consultazione degli stessi presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

3. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alla tutela dei diritti dei cittadini con riferimento all'attuazione degli indicatori di qualità.

4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel Servizio sanitario nazionale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono ad attivare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe, sulle modalità di accesso ai servizi. Le aziende individuano inoltre modalità di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei cittadini, con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.

Il direttore generale dell'unità sanitaria locale ed il direttore generale dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l'anno, apposita conferenza dei servizi quale strumento per verificare l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione degli indicatori di qualità di cui al primo comma, e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora il direttore generale non provveda, la conferenza viene convocata dalla regione.

5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti, adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza. Al fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria; sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro quindici giorni, dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento contro cui intende osservare od opporsi, da parte dell'interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione competente, al direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda che decide in via definitiva o comunque provvede entro quindici giorni, sentito il direttore sanitario. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce né preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale.

6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del medico e del presidio di cura, il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni di alta specialità, con l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione nonché delle tariffe praticate per le prestazioni più rilevanti. La prima pubblicazione è effettuata entro il 31 dicembre 1993.

7. È favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/1991 e dalle leggi regionali attuative.

8. Le regioni, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere promuovono iniziative di formazione e di aggiornamento del personale adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei diritti dei cittadini, da realizzare anche con il concorso e la collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali».

— L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), è il seguente:

«Art. 2 *(Definizione dei requisiti)*. — 1. Le strutture di cui al successivo art. 4 sono tenute a rispettare e ad adeguarsi ai requisiti minimi generali e specifici, di cui all'art. 1. Restano ferme le prescrizioni contenute nella normativa nazionale, regionale e nei regolamenti edilizi comunali.

2. Le regioni disciplinano le modalità per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi.

3. La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale e ogni qualvolta le regioni ne ravvisino la necessità ai fini del buon andamento delle attività sanitarie.

4. Le regioni determinano, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, gli standards di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione di cui all'art. 1.

5. Nella determinazione dei requisiti ulteriori, le regioni si attengono ai seguenti criteri generali, volti ad assicurare:

a) che l'accreditamento della singola struttura sia funzionale alle scelte di programmazione regionale, nell'ambito delle linee di programmazione nazionale;

b) che il regime di concorrenzialità tra strutture pubbliche e private sia finalizzato alla qualità delle prestazioni sanitarie e si svolga secondo il criterio dell'eguaglianza di diritti e doveri delle diverse strutture, quale presupposto per la libera scelta da parte dell'assistito;

c) che sia rispettato il livello quantitativo e qualitativo di dotazioni strumentali, tecnologiche e amministrative correlate alla tipologia delle prestazioni erogabili, nonché alla classe di appartenenza della struttura;

d) che le strutture richiedenti presentino risultanza positiva rispetto al controllo di qualità anche con riferimento agli indicatori di efficienza e di qualità dei servizi e delle prestazioni previsti dagli articoli 10, comma 3, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le regioni disciplinano le modalità per la richiesta di accreditamento da parte delle strutture autorizzate, la concessione e l'eventuale revoca dello stesso, nonché la verifica triennale circa la permanenza dei requisiti ulteriori richiesti per l'accreditamento medesimo.

7. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti di cui all'art. 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito.

8. I requisiti ulteriori, di cui ai commi 4 e 5, oltre che presupposto per l'accreditamento, costituiscono altresì il fondamento dei piani annuali preventivi, così come previsti e definiti dalla normativa vigente».

— Si riporta, per intero, il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502:

«Art. 8 *(Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali).* — 1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:

a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;

b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la ricusazione della scelta da parte del medico quando ricorrano eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità;

c) prevedere le modalità per concordare livelli di spesa programmati e disciplinarne gli effetti al fine di responsabilizzare il medico al rispetto dei livelli di spesa indotta per assistito, tenendo conto delle spese direttamente indotte dal medico e di quelle indotte da altri professionisti e da altre strutture specialistiche e di ricovero;

d) prevedere che l'accertato e non dovuto pagamento anche parziale da parte dell'assistito delle prestazioni previste in convenzione comporta il venir meno del rapporto con il Servizio sanitario nazionale;

e) concordare, unitamente anche alle organizzazioni sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di medicina dei servizi, i compiti e le prestazioni da assicurare in base ad un compenso capitario per assistito definendo gli ambiti rimessi ad accordi di livello regionale, i quali dovranno prevedere le specificità di settori aventi caratteristiche particolari e garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, anche attraverso forme graduali di associazionismo medico, e prevedere, altresì, le prestazioni da assicurare con pagamento in funzione delle prestazioni stesse;

f) definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto affidato, corrisposta su base annuale come corrispettivo delle funzioni previste in convenzione. Ad essa è aggiunta una quota variabile in considerazione del rispetto dei livelli di spesa programmati di cui alla lettera *c)* ed, eventualmente, delle prestazioni e attività previste negli accordi di livello regionale;

g) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente ai medici forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o titolo equipollente ai sensi del predetto decreto. L'anzidetto attestato non è richiesto per i medici che, alla data del 31 dicembre 1992, risultavano titolari di incarico per il servizio della guardia medica, per i medici titolari di incarico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, e per i medici che alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, risultavano iscritti nella graduatoria regionale di medicina generale;

h) prevedere la cessazione degli istituti normativi previsti dalla vigente convenzione, riconducibili direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro dipendente.

1-*bis.* Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore el decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro il triennio indicato al comma 7, le regioni possono inoltre individuare aree di attività della guardia medica e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento del servizio, richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici addetti a tali attività che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità.

2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:

a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza;

b) per il servizio di cui alla lettera *a)* l'unità sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera *c)* non possono essere riconosciuti interessi superiore a quelli legali;

c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché l'individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera *b),* e le modalità di collaborazione delle farmacie in programmi particolari nell'ambito delle attività di emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e di educazione sanitaria.

3. Gli ordini ed i collegi professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi ed ai collegi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli ordini o dai collegi sono decisi dalla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;

b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la "Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera *b)*;

c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;

d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;

e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;

f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;

g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate;

h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione.

5. L'unità sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed ospedaliere contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni regionali. Allo scopo si avvale dei propri presidi, nonché delle aziende e degli istituti ed enti di cui all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o private, e dei professionisti. Con tali soggetti l'unità sanitaria locale intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa, con l'eccezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la facoltà di libera scelta delle suddette strutture o dei professionisti eroganti da parte dell'assistito, l'erogazione delle prestazioni di cui al presente comma è subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia dell'interessato. Nell'attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono tenute presenti le specificità degli organismi di volontariato e di privato sociale non a scopo di lucro.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sono stabiliti i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui al comma 5 erogate in forma diretta nonché di quelle erogate in forma indiretta, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ove l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome non intervenga entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministro della sanità provvede direttamente con atto motivato.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da attuare secondo programmi coerenti con i principi di cui al comma 5, entro il 30 giugno 1994 le regioni e le unità sanitarie locali per quanto di propria competenza adottano i provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal presente decreto fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime di proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Le unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attività specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità.

9. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al divieto di esercizio di attività libero-professionali comunque prestate in strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, si estendono alle attività prestate nelle istituzioni e strutture private con le quali l'unità sanitaria locale intrattiene i rapporti di cui al precedente comma 5».

— L'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (nel testo sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), è il seguente:

«Art. 7 *(Dipartimenti di prevenzione)*. — 1. Le regioni istituiscono presso ciascuna unità sanitaria locale un dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento è articolato almeno nei seguenti servizi:

a) igiene e sanità pubblica;

b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

c) igiene degli alimenti e della nutrizione;

d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria.

2. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanità che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA.

3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici».

Note all'art. 3:

— L'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dall'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590 e dall'art. 3, comma 1, della presente legge), è il seguente:

«6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'a-

zione amministrativa. *I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative.* La nomina e direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di istituzione dell'unità sanitaria locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Scaduto tale termine, qualora la regione non vi abbia provveduto, la nomina del direttore generale è effettuata previa diffida, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale. In caso di inerzia da parte delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità. *Le regioni determinano in via generale i parametri di valutazione dell'attività dei direttori generali delle aziende, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari*».

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590 (si fa, peraltro, presente che la Corte costituzionale, con sentenza 13-25 luglio 1995, n. 373, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, nella parte in cui si applicano alla provincia autonoma di Bolzano), è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il terzo periodo del comma 6 e il comma 10 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono abrogati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Chiunque nella dichiarazione espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni. Le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono effettuate entro il 31 dicembre 1994. Ove la regione o la provincia autonoma non provveda nei termini agli adempimenti di cui al presente comma, la nomina dei direttori generali è effettuata, previa diffida, con le medesime modalità dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Le nomine effettuate in difformità rispetto alle disposizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono nulle. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano revocano la nomina non appena diviene noto che il nominato si trova nelle condizioni di cui ai citati commi 9 e 11.

3. Le procedure concernenti le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riattivate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati ai sensi del comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono la disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e, con la contestuale cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, nominano, con un compenso pari a quello attribuito agli amministratori straordinari, i commissari straordinari. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti. Ove la regione o la provincia autonoma non adempia nei termini alla disposizione di cui al presente comma, vi provvede, previa diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità.

5. Restano valide ed efficaci le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano fino al 24 giugno 1994.

6. Trascorso un anno dalla nomina di ciascun direttore generale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente e dispongono, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto».

— Il nuovo testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riportato nella formulazione originaria nelle note all'art. 2, come modificato dalla presente legge), è il seguente:

«Art. 6 *(Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università).* — 1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, stipulano specifici protocolli d'intesa con le università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle facoltà di medicina nel rispetto delle loro finalità istituzionali didattiche e scientifiche. *Le università concordano con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al presente comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture assistenziali private, purché accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche.* Le università contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione dei piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto della presenza programmata delle strutture universitarie. Le università e le regioni possono, d'intesa, costituire policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere e le unità sanitarie locali interessate».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 1.

— Per il titolo della legge n. 833/1978, si veda nelle note all'art. 2.

— Per il titolo del D.Lgs. n. 502/1992, si veda nelle note all'art. 1.

98G0472

LEGGE 2 dicembre 1998, n. **420.**

Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).* — *1.* I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.

2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.

3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 11 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia).* — *1.* I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente è il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«*2.* L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 261 del codice penale militare di pace è aggiunto il seguente:

«Art. 261-*bis (Procedimenti riguardanti i magistrati).* — Quando per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o della Guardia di finanza che svolgano la funzione di giudice presso tribunali militari o corti militari d'appello si verificano le condizioni previste dall'articolo 11 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo, con la sostituzione, all'ufficio giudiziario territorialmente competente, del giudice militare del capoluogo della corte d'appello o della sezione distaccata di corte d'appello, determinato nel modo seguente:

a) dalla corte militare d'appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli;

b) dalla sezione distaccata di Napoli alla sezione distaccata di Verona;

c) dalla sezione distaccata di Verona alla corte militare di appello di Roma».

Art. 6.

1. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).* — *1.* Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella *A* allegata alle presenti norme».

Art. 7.

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è allegata la tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 8.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli articoli 4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati successivamente alla pubblicazione di quest'ultima legge nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 30 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 30-*bis (Foro per le cause in cui sono parti i magistrati).* — Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ANNESSO
(articolo 7)

«Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

TABELLA *A*

Dal distretto di	Al distretto di
Roma	Perugia
Perugia	Firenze
Firenze	Genova
Genova	Torino
Torino	Milano
Milano	Brescia
Brescia	Venezia
Venezia	Trento
Trento	Trieste
Trieste	Bologna
Bologna	Ancona
Ancona	L'Aquila
L'Aquila	Campobasso
Campobasso	Bari
Bari	Lecce
Lecce	Potenza
Potenza	Catanzaro
Cagliari	Palermo
Palermo	Caltanissetta
Caltanissetta	Catania
Catania	Messina
Messina	Reggio Calabria
Reggio Calabria	Catanzaro
Catanzaro	Salerno
Salerno	Napoli
Napoli	Roma».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1846):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (FLICK) l'11 luglio 1996.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 luglio 1996 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 24 e 25 settembre 1996; il 3 e 9 ottobre 1996.

Relazione scritta annunciata il 9 ottobre 1996 (atto n. 1846/*A* - relatore on. CARBONI).

Esaminato in aula e approvato il 16 ottobre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1504):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 ottobre 1996 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 16, 21 e 23 gennaio 1997; il 4 marzo 1997.

Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede redigente, l'11 marzo 1997 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede redigente, il 12, 18 e 19 marzo 1997.

Presentazione del testo degli articoli annunciata il 20 marzo 1997 (atto n. 484-1504/*A* - relatore sen. MILIO).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 20 marzo 1997 in un testo unificato con atto n. 484 (sen. BUCCIERO).

Camera dei deputati (atto n. 1846/*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 1º aprile 1997 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 16 e 24 settembre 1997; il 2 e 29 ottobre 1997; il 2 e 12 dicembre 1997.

Assegnato nuovamente alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 20 gennaio 1998 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 21 gennaio 1998; il 10 febbraio 1998 e approvato, con modificazioni, l'11 febbraio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 1504/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 19 febbraio 1998 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 6ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 18 marzo 1998 ed approvato, con modificazioni, il 14 maggio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 1846/*D*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 giugno 1998 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 10, 15, 23 e 24 settembre 1998.

Assegnato nuovamente alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 1º ottobre 1998 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 17 novembre 1998 ed approvato il 18 novembre 1998.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, recante: «Risarcimento di danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati», come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4 *(Competenza e termini).* — 1. *L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente è il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'art. 11 del codice di procedura penale e dell'art. 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.*

2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile.

3. L'azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si è concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si è verificato.

4. Nei casi previsti dall'art. 3 l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.

5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio non abbia avuto conoscenza del fatto».

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 8 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 8 *(Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa).* — 1. L'azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. *L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'art. 11 del codice di procedura penale e dell'art. 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.*

3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa è calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta».

Nota all'art. 8:

— Per il testo degli articoli 4 e 8 dela citata legge n. 117/1988 si veda, rispettivamente, in nota all'art. 3 e in nota all'art. 4.

98G0475

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1998.

Annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, della deliberazione n. 78 adottata in data 4 marzo 1998 dalla giunta comunale di Lazzate in materia di procedimenti concorsuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione n. 78, adottata dalla giunta comunale del comune di Lazzate il 4 marzo 1998, con la quale sono state introdotte modificazioni all'art. 18 del vigente regolamento comunale per i procedimenti concorsuali relativi alla valutazione dei titoli nei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali superiori alla quarta, allo scopo di attribuire punteggi preferenziali ai cittadini residenti nella regione Lombardia;

Visti gli articoli 36, comma 3, e 37, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti gli articoli 2, comma 1, n. 1), e 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione I del 1° luglio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, della deliberazione n. 78 adottata dalla giunta comunale del comune di Lazzate, in data 4 marzo 1998, in materia di procedimenti concorsuali.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1998
Reg. n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 131

98A10586

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 novembre 1998.

Integrazioni alle ordinanze n. 2786 in data 15 maggio 1998 e n. 2877 in data 20 ottobre 1998, concernente ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria. (Ordinanza n. 2886).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1998, n. 61;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2786 in data 15 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1998;

Vista l'ordinanza n. 2877, in data 20 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 30 ottobre 1998;

Vista la nota prot. n. 6073 del 13 novembre 1998 del vice commissario delegato per i beni culturali dell'Umbria con la quale viene richiesto che nella commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 1 della citata ordinanza n. 2877/1998 i tecnici nominati dalla Fabbriceria dell'Opera del Duomo di Spoleto e dal comune di Spoleto

vengono sostituiti con tecnici nominati dal Protomonastero S. Chiara di Assisi e dal comune di Assisi per le attività relative agli interventi nel medesimo Protomonastero;

Considerato che con l'art. 1 dell'ordinanza 2786/1998 è stato costituito un gruppo di lavoro deputato alla soluzione delle problematiche afferenti l'applicazione della normativa emanata a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Considerato che a tutt'oggi continuano a pervenire da parte degli enti pubblici e della popolazione interessata richieste di chiarimenti normativi e amministrativi;

Ritenuto che tale compito può continuare ad essere esercitato dal gruppo di lavoro interministeriale ed interregionale già costituito ai sensi dell'art. 1, dell'ordinanza n. 2786/1998;

Su proposta del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per gli interventi relativi al Protomonastero S. Chiara di Assisi nella commissione tecnico-scientifica prevista dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 2877/1998 i tecnici nominati dalla Fabbriceria dell'Opera del Duomo di Spoleto e dal comune di Spoleto, sono sostituiti rispettivamente da un tecnico nominato dal Protomonastero S. Chiara di Assisi e da un tecnico nominato dal comune di Assisi.

Art. 2.

1. Il gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2786/1998 continua la propria attività fino al 30 giugno 1999.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il Ministro dell'interno
delegato al coordinamento
della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

98A10572

ORDINANZA 30 novembre 1998.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi il 5 e 6 maggio 1998 nel territorio delle province di Avellino, Salerno e Caserta, e agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche nonché altre misure urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 2887).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 16 luglio 1997, n. 228;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica il 26 settembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpito dalle avversità e dagli eventi alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici;

Viste le ordinanze 2474/1996, 2618/1997, 2668/1997, 2694/1997, 2706/1997, 2742/1998, 2787/1998 e 2877/1998

Vista la nota prot. n. 11299 del 12 dicembre 1997, con la quale il Ministero dei lavori pubblici segnala l'impossibilità di ottemperare con propri fondi al disposto del comma 2 dell'art. 4-*bis* dell'ordinanza 2474/1996, e chiede contestualmente l'imputazione del relativo onere a carico del fondo della protezione civile;

Viste le note prot. n. 2412/136/sett. 3° del 20 ottobre 1998 della prefettura di Perugia e prot. n. 2534/sett. III del 5 ottobre 1998 della prefettura di Salerno con le quali le citate prefetture segnalano i rispettivi fabbisogni residui relativi alle spese di emergenza connesse agli eventi calamitosi verificatisi nei territori di competenza e chiedono ulteriori accrediti di fondi nei limiti dei predetti fabbisogni;

Vista la nota prot. n. 28/6530/UCD del 6 novembre 1998 del presidente della giunta regionale delle Marche con la quale viene richiesta la proroga fino al 31 dicembre 1999 dei benefici di cui all'art. 14 dell'ordinanza 2694/1997 e successive modifiche e integrazioni, a fronte dell'immutata mole di attività e compiti gravanti sugli amministratori dei comuni maggiormente colpiti dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista la nota prot. n. 18608/17 del 28 ottobre 1998 della regione Piemonte, assessorato industria, commercio, artigianato, fiere e mercati, con la quale vengono segnalate difficoltà operative nell'applicazione di quanto disposto dall'art. 4-*quinquies* della legge 16 luglio 1997, n. 228, così come modificato dall'art. 23 della legge 30 marzo 1998, n. 61, con particolare riguardo alla rilocalizzazione fuori dalle aree a rischio delle imprese finalizzate alla lavorazione e trasformazione di materiali inerti e viene richiesta l'emanazione di un'apposita ordinanza che autorizzi i comuni interessati a consentire la rilocalizzazione di dette imprese anche in zone non destinate a siti industriali;

Ravvisata la necessità di prorogare l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione abitativa a favore dei soggetti residenti in immobili oggetto di ordinanza di sgombero per inagibilità a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria e degli eventi franosi dei giorni 5 e 6 maggio 1998 nella regione Campania disposti, rispettivamente con le ordinanze n. 2668/1998 e successive integrazioni e n. 2787/1998, in considerazione del prolungarsi del tempo di permanenza al di fuori delle proprie abitazioni, per un ulteriore semestre;

Ravvisata la necessità di far fronte alle diverse esigenze prospettate con le note citate in premessa;

Su proposta del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. I Commissari delegati, presidenti delle regioni Umbria e Marche, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 7, commi 2 e 5, dell'ordinanza n. 2668/1998 e successive integrazioni disposte dalle ordinanze n. 2742/1998 e 2877/1998 nonché il commissario delegato, presidente della regione Campania per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 19, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998 sono autorizzati fino al 30 giugno 1999 ad erogare contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari e delle comunità evacuate dagli alloggi distrutti o dichiarati inagibili. A tal fine è assegnata ai commissari delegati presidenti delle regioni Umbria, Marche e Campania la somma rispettivamente di lire 5 miliardi, 3 miliardi e 1 miliardo.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 10 dell'ordinanza 2668/1997 e successive modificazioni è assegnata al prefetto di Perugia l'ulteriore somma di lire 8 miliardi.

2. Per le esigenze di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998 e successive modificazioni è assegnata al prefetto di Salerno l'ulteriore somma di lire 5,5 miliardi.

Art. 3.

1. La disposizione di cui all'art. 14 dell'ordinanza n. 2694/1997, come integrata dall'ordinanza n. 2706/1997 e modificata dall'ordinanza n. 2742/1998 è prorogata al 31 dicembre 1999.

Art. 4.

1. Al comma 2 dell'art. 4-*bis* dell'ordinanza n. 2474/1996 il periodo «Il relativo onere grava sugli stanziamenti di cui al capitolo 1019 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici» è sostituito con il seguente: «All'onere di cui al precedente comma 1 si provvede, nel limite di lire 800 milioni, con le disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Art. 5.

1. In attuazione dell'art. 4-*quinquies* della legge 16 luglio 1997, n. 228, così come modificato dall'art. 23 della legge 30 marzo 1998, n. 61, i comuni sono autorizzati fino al 20 luglio 1999 a consentire alle imprese estrattive ed a quelle che lavorano e trasformano i materiali inerti, quali gli impianti di frantumazione, selezionatura, vagliatura, lavaggio, preconfezionamento di conglomerati cementizi e bituminosi e di elementi prefabbricati in cemento armato, con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo, a rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività anche in zone non destinate a siti industriali

2. L'autorizzazione comunale, in deroga alle disposizioni del piano regolatore, non costituisce variante allo stesso né mutamento della destinazione urbanistica del territorio, L'autorizzazione viene concessa esclusivamente a condizione che il comune interessato dimostri l'insussistenza nel proprio territorio o nel territorio consentito ai sensi del citato art. 4-*quinquies* della legge n. 228/1997 di aree industriali idonee allo scopo.

Art. 6.

1. All'onere complessivo della presente ordinanza, ammontante a lire 23,3 miliardi, si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

98A10571

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 1998, n. **421.**

Regolamento recante disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto, in particolare, l'articolo 30, comma 5, che in deroga alle disposizioni del comma 2, prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-regioni, sono stabiliti le modalità e i termini del versamento mensile di acconto dell'imposta dovuta dagli organi e amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici;

Vista, altresì, la necessità di prevedere che le modalità di versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF, di cui all'articolo 50 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, trattenuta dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo, sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nonché sui trattamenti pensionistici erogati dai medesimi soggetti, siano le stesse di quelle previste per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte dei citati soggetti;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 24 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1998 - serie generale - n. 71, con il quale in attuazione del citato articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono state stabilite, in via d'urgenza, le modalità e i termini del versamento mensile di acconto dell'imposta dovuta dagli organi e amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici, nonché le modalità di versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 50 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997;

Ritenuto, peraltro, che il decreto ministeriale previsto dal citato articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, risulta preordinato a dettare norme di natura regolamentare e deve conseguentemente venire adottato nel rispetto della procedura e delle forme previste dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 24 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della citata legge n. 400 del 1988;

Visto il parere espresso dalla conferenza Stato-regioni in data 19 marzo 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del 15 giugno 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-3995 del 23 luglio 1998;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive previsto dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dovuto dagli organi e dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici di cui agli articoli 87, comma 1, lettere *c)* e *d)*, e 88 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è effettuato in favore delle regioni e province autonome con le seguenti modalità.

2. Le amministrazioni centrali dello Stato effettuano il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento ai pertinenti conti correnti istituiti con il decreto interministeriale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti previdenziali elencati nella tabella *B* allegata alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, provvedono al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con operazioni di giroconto dai propri conti ordinari presso la tesoreria centrale ai conti correnti istituiti ai sensi dell'articolo 40 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997.

4. Le amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, titolari di contabilità speciali, o di ordini di accreditamento, gli ordinatori secondari di spese statali nonché le amministrazioni degli organi costituzionali effettuano i versamenti dovuti con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento alle pertinenti contabilità speciali di girofondi o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto.

5. Gli enti pubblici, elencati nella tabella *A* della legge n. 720 del 1984 titolari di contabilità speciali, provvedono al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con operazione di giroconto dalle proprie contabilità speciali alle pertinenti contabilità speciali di girofondi.

6. Gli enti pubblici diversi da quelli indicati nei commi precedenti corrispondono l'imposta regionale sulle attività produttive mediante bollettino di conto corrente postale.

Art. 2.

1. I soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive, indicati nel presente regolamento, provvedono a versare l'acconto dell'imposta entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'erogazione delle retribuzioni e dei compensi, nelle misure e nei limiti di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. In fase di prima attuazione del presente regolamento il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 1, relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998 è eseguito entro il giorno 15 del mese di aprile 1998.

Art. 3.

1. I soggetti indicati nell'articolo 1 versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con le modalità di cui al presente regolamento. Le eccedenze derivanti dalle operazioni di conguaglio possono essere fatte valere sui successivi versamenti mensili eseguiti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Per l'anno 1998 gli eventuali conguagli derivanti dai versamenti eseguiti ai fini dei contributi sanitari dovuti per l'anno 1997, possono essere compensati con i successivi versamenti da effettuarsi ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; la compensazione eseguita è evidenziata in sede di dichiarazione annuale.

3. Per l'anno 1998 gli eventuali versamenti erroneamente eseguiti a titolo di contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sono imputati a titolo di acconto ai fini dell'IRAP o dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Art. 4.

1. La Banca d'Italia invia telematicamente al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati analitici dei pagamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive eseguiti con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento. La periodicità degli invii, il contenuto informativo e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati saranno stabiliti, sentita la conferenza Stato-regioni, d'intesa con la Banca d'Italia, con successivo decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate.

2. L'Ente Poste italiane invia telematicamente al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati analitici dei pagamenti eseguiti con le modalità di cui all'articolo 1, commi 4 e 6. La periodicità degli invii, il contenuto informativo, le specifiche tecniche e la misura dei compensi saranno stabiliti con convenzione approvata secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sentita la conferenza Stato-regioni.

Art. 5.

1. L'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, trattenuta dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché sui trattamenti pensionistici erogati dai medesimi soggetti, è versata secondo le modalità previste per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive indicate nel citato articolo 1.

Art. 6.

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sostituiscono quelle dei corrispondenti articoli del decreto del Ministro delle finanze 24 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 novembre 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1998
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 39

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidenze della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1997, n. 298, supplemento ordinario n. 252/L. È stato successivamente modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, recante: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e l'istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1998, n. 107.

— Si riporta di seguito il testo dell' art. 30, comma 2 e comma 5, del sopra citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

«2. L'imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi».

«5. In deroga alla disposizione del comma 2 gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici indicati nell'art. 3, comma 1, lettera *e)*, versano l'acconto mensilmente, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione delle aliquote e dei limiti previsti nell'art. 16, comma 2, all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi ivi indicati corrisposti nel mese precedente. Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta a ciascuna regione sia pari o inferiore a L. 20.000, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 50 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

«Art. 50 *(Istituzione dell'addizione regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)*. — 1. È istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.

3. L'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata, tra lo 0,50 per cento e l'1 per cento, da ciascuna regione con proprio provvedimento, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce.

4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale è trattenuta dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 7, comma 1, lettere *d)* ed *f)*, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. L'importo trattenuto è indicato nella certificazione unica di cui all'art. 7-*bis* del citato decreto n. 600 del 1973 come sostituto dal citato art. 7, comma 1, lettera *b)*, dello stesso decreto legislativo n. 314 del 1997 che i sostituti sono obbligati a consegnare al sostituito.

5. L'addizionale regionale di cui al comma 1 è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.

6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisito gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.

7. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente: "*d-bis)* all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche".

8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Testo unico imposte sui redditi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario, come successivamente modificato dall'art. 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante: «Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1997, n. 219, supplemento ordinario n. 188/L:

«Art. 46. — 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;

b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, già citato in nota:

«Art. 47. — 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riservati al datore di lavoro e di quelli che, per legge devono essere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera *a)*, e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 giugno 1974, n. 343;

e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

f) le indennità i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;

g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso;

h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 41;

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

2. I redditi di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.

3. Per i redditi indicati alle lettere *e), f) g), h)* e *i)* del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art. 13».

— Il decreto 24 marzo 1998 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante: «Disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'Irap dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1998, n. 71. La successiva rettifica, con il decreto 3 giugno 1998, recante: «Rettifica del bollettino di conto corrente postale Irap allegato al decreto ministeriale 24 marzo 1998, concernente le modalità e i termini di versamento mensile di acconto dell'Irap dovuta dagli organi e amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1998, n. 131.

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma 3 e comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214.

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— L'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è già riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 87, comma 1, lettera *c)*, e lettera *d)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con successive modificazioni.

«Art. 87 *(Soggetti passivi)*. — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) - b) (Omissis);

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 88 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con successive modificazioni.

«Art. 88. — 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

«Art. 40. — 1. Ai fini del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 alle regioni, sono istituiti presso la tesoreria centrale dello Stato specifici conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle predette province autonome, specifiche contabilità speciali di girofondi intestate alle stesse regioni e province autonome.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la conferenza Stato-regioni, sono stabilite le modalità di riversamento delle somme riscosse sui conti di cui al comma 1 (*).

3. Al fine del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 non si applica il secondo comma dell'art. 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

(*) Decreto emanato in data 24 marzo 1998 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1998, n. 71.

— Si riporta di seguito la tabella *B*, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante: «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1984, n. 298:

TABELLA *B*

Disposizioni varie (Varie).

Regioni a statuto ordinario e speciale, province autonome di Trento e Bolzano.

INPS.

ENPAS.

INAIL.

Istituto postelegrafonici.

Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato.

Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).

Sezione speciale fondo interbancario di garanzia.

Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Cassa conguaglio per il settore telefonico.

Cassa conguaglio zucchero.

Ente nazionale risi.

Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione.

Medio credito centrale.

Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda.

Fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della Sardegna.

Fondo per il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna».

— Si riporta di seguito la tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 recante: «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1984, n. 298:

TABELLA *A*

Disposizioni varie (Varie).

Province.

Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 8.000 abitanti.

Consorzi e associazioni di comuni e di province, con popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti.

Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 20.000 abitanti.

Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.

Enti parchi nazionali.

Cassa integrativa personale telefonico statale.

Consorzio del porto di Bari.

Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.

Gestioni governative ferroviarie.

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

Istituto nazionale per il commercio estero.

Croce rossa italiana.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Istituti autonomi case popolari - IACP ed enti pubblici per l'edilizia residenziale.

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).

Istituto centrale di statistica (ISTAT).

Aziende municipalizzate di trasporto e consorzi di comuni e di province per i servizi di trasporto.

Istituto nazionale di fisica nucleare.

Consiglio nazionale delle ricerche.

Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).

Aereo club d'Italia.

Club alpino italiano.

Registro aeronautico italiano.

Università statali, istituti di istruzione universitaria, istituti per il diritto allo studio universitario e istituti per lo studio universitario.

Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

Ente nazionale corse al trotto.

Ente nazionale italiano turismo.

Ente nazionale sementi elette.

Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

Ente nazionale per il cavallo italiano.

Istituto elettronico nazionale "Galileo Ferraris" - Torino.

Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).

Istituto nazionale della nutrizione.

Istituto nazionale economia agraria.

Istituto nazionale di geofisica.

Istituto nazionale di ottica.

Jochey club d'Italia.

Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Stazione zoologica "Antonio Dohrm" di Napoli.

Società degli Steeple - chases d'Italia.

Enti regionali di sviluppo agricolo.

Istituti zooprofilattici sperimentali.

Istituti sperimentali agrari.

Stazioni sperimentali per l'industria.

Enti provinciali per il turismo.

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Aziende di promozione turistica.

Automobile club d'Italia e Automobile clubs provinciali e locali.

Consorzio canale Milano - Cremona - Po.

Ente acquedotti siciliani.

Ente autonomo acquedotto pugliese.

Ente autonomo del Flumendosa.

Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena, e Terni.

Ente ospedaliero "Policlinico San Matteo" - Pavia.

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Saverio De Bellis" Castellana Grotte.

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Istituto di biologia della selvaggina.

Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.

Istituto "Giannina Gaslini" - Genova.

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano.

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova.

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani "Vittorio Emanuele II" - Ancona.

Istituto neurologico "Carlo Besta" - Milano.

Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Ospedale Maggiore - Milano.

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE).

Centro europeo dell'educazione (CEDE).

Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).

Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.

Ente zona industriale di Trieste.

Istituto agronomico per l'Oltremare.

Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Istituto nazionale di alta matematica.

Ente siciliano di elettricità.

Consorzio dell'Adda.

Consorzio del Ticino.

Consorzio dell'Oglio.

Consorzio idrovia Padova - Venezia.

Ospedale per l'infanzia e "Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Aglaia De Manussi" - Trieste.

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Federazioni sportive nazionali.

Ospedale oncologico - Bari.

Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste.

Lega navale italiana.

Istituto papirologico "Girolamo Vitelli".

Centro sperimentale di cinematografia.

Ente teatrale italiano.

Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" di Milano.

Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.

Ente autonomo "La Biennale di Venezia".

Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano.

Accademia nazionale dei Lincei.

Istituto italiano di medicina sociale.

Istituto nazionale del dramma antico.

Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

Istituto italo-africano.

Comitato per l'intervento nella SIR.

Comitato di liquidazione EAGAT.

Consorzi di bonifica.

Agenzia spaziale italiana».

Nota all'art. 2:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 16, comma 2, del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, già citato in nota alle premesse.

«2. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 88, comma 1, del testo unico delle imprese sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli altri enti pubblici, compresi quelli non residenti, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, si applicano sull'ammontare della retribuzione annua spettante a ciascun dipendente le aliquote del 9,6 per cento fino a quaranta milioni e del 3,8 per cento fino a 150 milioni, e sull'ammontare delle erogazioni costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, del compenso spettante a ciascun collaboratore coordinato e continuativo, nonché dei compensi costituenti redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, con riferimento ai predetti limiti, le aliquote, rispettivamente, del 6,6 per cento e del 4,6 per cento».

Nota all'art. 3:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

«Art. 19. — 1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito di imposta.

2. La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su stampato conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* nel termine di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o, in mancanza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato la dichiarazione è sottoscritta dal dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari. La nullità è sanata se il soggetto passivo o il suo rappresentante provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. L'invito è eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2 possono essere richiesti dati e notizie utili alla determinazione del valore della produzione netta e indicati gli atti da allegare alla dichiarazione a cura del contribuente.

5. La dichiarazione è presentata con le modalità di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale, con le medesime modalità, entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta.

6. Nei casi di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione di imprese individuali, società ed enti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si osservano le disposizioni ivi previste, con esclusione dei commi secondo e terzo dell'art. 10 se nelle procedure fallimentare e di liquidazione coatta non vi è esercizio provvisorio dell'impresa».

Nota all'art. 4:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 19 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, recante: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1997, n. 174:

«Art. 19. — 1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.

2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresì l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.

3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'art. 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo.

4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di L. 300.000, ridotta a L. 100.000 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dall'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento può essere conferita all'Ente poste italiane, secondo modalità e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto».

Note all'art. 5:

— Il comma 2 dell'art. 50 del citato decreto legislativo n. 446/1997 è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è riportato nelle note alle premesse.

98G0470

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 13 novembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della zattera di salvataggio gonfiabile chiusa e reversibile denominata «MARIN-ARK 106/109», fabbricata dalla ditta RFD Limited di Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland, della quale è rappresentante in Italia la società Eurovinil S.p.a., in Grosseto.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 38 e 39 del capitolo III, della convenzione SOLAS 74, come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Vista la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Vista la circolare MSC n. 809 del 30 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 9 giugno 1998, della società Eurovinil S.p.a., con sede a Grosseto, via Genova, 3, in qualità di rappresentante per l'Italia della RFD Limited di Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la zattera di salvataggio gonfiabile chiusa e reversibile denominata «MARIN-ARK 106/109», fabbricato dalla ditta RFD Limited sopracitata;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 97-DG-107-TA/1 in data 20 maggio 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio gonfiabile chiusa e reversibile denominata «MARIN-ARK 106/109», fabbricata dalla Ditta RFD Limited di Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland, della quale è rappresentante in Italia la società Eurovinil S.p.a., con sede legale a Grosseto, via Genova n. 3.

La predetta zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

Contenitore:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera: «MARIN-ARK 106/109»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

portata massima: 106 persone (quando collegata al sistema di abbandono nave MARIN-ARK); 109 persone quando usata singolarmente;

lunghezza della barbetta;

altezza massima d'installazione: 25 m;

pacco dotazioni previsto: tipo B;

numero e data del decreto d'approvazione;

Zattera:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera: «MARIN-ARK 106/109»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

portata massima: 106 persone (quando collegata al sistema di abbandono nave MARIN-ARK); 109 persone quando usata singolarmente;

numero e data del decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore della zattera denominata «MARIN-ARK 106/109» dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74(83), come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata, della sezione 5 parte II della risoluzione IMO A. 689 (17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A10576

DECRETO 13 novembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» dello scivolo di evacuazione nave a corsia doppia denominato «M.E.S. DD 100 EP», avente capacità massima di 600 persone, fabbricato dalla Viking Life-Saving Equipment A/S, 6710 Esbjerg V (Danimarca), della quale è rappresentante in Italia la ditta Adrianaval, in Trieste.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 48.5 del capitolo III, della convenzione SOLAS 74, come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Vista la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Vista la circolare MSC n. 809 del 30 giugno 1997;

Visto il decreto ministeriale n. 76/1997 con il quale veniva dichiarato di «tipo approvato» lo scivolo di evacuazione nave a corsia doppia «M.E.S. DD 100 EP» per una capacità massima di 500 persone;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 2 luglio 1998, della ditta Adrianaval di Garbelli Marco, con sede in Trieste, via Murat, 8, in qualità di rappresentante per l'Italia della Viking Life-Saving Equipment A/S, 6710 Esbjerg V (Danimarca), intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per lo scivolo di evacuazione nave a corsia doppia denominato «M.E.S. DD 100 EP», avente capacità massima di 600 persone, fabbricato dalla Viking Life-Saving Equipment A/S sopracitata;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 98-DG-89-TA in data 30 giugno 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» lo scivolo di evacuazione nave a corsia doppia denominato «M.E.S. DD 100 EP», avente capacità massima di 600 persone, fabbricato dalla Viking Life-Saving Equipment A/S, 6710 Esbjerg V (Danimarca), della quale è rappresentante in Italia la ditta Adrianaval, in Trieste, sopracitata.

Il predetto scivolo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale dello scivolo: «M.E.S. DD 100 EP»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

posizione di installazione a bordo;

lunghezza dello scivolo: compresa fra 12 e 25.5 mt;

numero e data del decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore dello scivolo di evacuazione nave a corsia doppia denominato «M.E.S. DD 100 EP» dovrà fornire

all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74(83), come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata, della sezione 5 parte II della risoluzione IMO A. 689 (17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A10577

DECRETO 13 novembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» dell'ecoscandaglio «ATLAS 9205», fabbricato dalla STN ATLAS Elektronik Gmbh - Marine Division - di Hamburg (Germania), della quale è rappresentante in Italia la ditta Fabio Fiorucci, in Fano.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 12 del capitolo V della Convenzione internazionale per la salvagnardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Viste le norme contenute nella norma IEC 945 (1994) «Apparecchi di navigazione marittima - Prescrizioni generali - Metodi di prova e risultati richiesti», e nella norma ISO 9875 «Marine echo-sounding equipment»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della ditta Fabio Fiorucci, con sede e Fano (Pesaro), viale Adriatico, 44/B, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per l'ecoscandaglio «ATLAS 9205»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 97-DG-TA-65 in data 17 dicembre 1997 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» l'ecoscandaglio «ATLAS 9205» fabbricato dalla STN ATLAS Elektronik Gmbh - Marine Division - di Hamburg (Germania), della quale è rappresentante in Italia la ditta Fabio Fiorucci, in Fano, sopracitata.

Il predetto ecoscandaglio dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

numero di serie;

denominazione commerciale dell'ecoscandaglio: «ATLAS 9205»;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente del decreto d'approvazione.

Art. 2.

L'ecoscandaglio ATLAS 9205 è composto dall'indicatore ATLAS 9205 e da uno dei sottoelencati trasduttori:

LSE 297 (50 KHZ), LSE 131 (30 KHZ), LSE 132 (30 KHZ), LSE 138 (30 KHZ), LSE 116 (30 KHZ), LSE 133 (30 KHZ), LSE 148 (100 KHZ), SW 6016 (100 KHZ), SW 6028 (33 KHZ).

Distanze magnetiche di protezione della bussola normale e da quella di governo:

Unità componenti	Distanza di protezione dalla bussola normale	Distanza di protezione dalla bussola di governo
Indicatore tipo ATLAS 9205	0.50 m	0.30 m
Trasduttore tutti i tipi	Non applicabile	

All'interno di tutte le unità dovrà essere chiaramente indicata la tensione massima ivi esistente.

Tutte le unità che funzionano a tensione superiore a quella di sicurezza (50V di picco) dovranno essere dotate di una indicazione di pericolo per alta tensione posta all'interno delle unità stesse.

Sull'indicatore dell'ecoscandaglio dovrà essere apposta una targa indicante la sigla dello stesso e le sigle delle unità componenti installate. Sulle singole unità, compreso l'indicatore, dovrà essere indicato solo il tipo delle stesse e le distanze magnetiche di protezione dalla bussola normale e da quella di governo, come sopra indicato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A10578

DECRETO 27 novembre 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale 14 ottobre 1998 recante concessione di incentivi per il trasporto combinato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il proprio decreto 14 ottobre 1998, n. 104 T, relativo alla concessione di incentivi per il trasporto combinato ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 454;

Vista la comunicazione della Commissione europea n. 80319 del 20 novembre 1998, con la quale vengono richiesti taluni chiarimenti in ordine alla formulazione di detto decreto;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta della Commissione e conseguentemente apportare le necessarie variazioni integrative al decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale 14 ottobre 1998, n. 104 T, relativo alla concessione di incentivi per il trasporto combinato ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti variazioni:

a) all'art. 2, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I finanziamenti agevolati previsti dall'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, limitatamente alla partecipazione ed alla realizzazione dei terminals per il trasporto combinato, ivi inclusi i depositi ed i servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico, e dell'art. 5, comma 1, della legge n. 454/1997, possono essere concessi alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, che: ...»;

b) allo stesso art. 2, comma 1, lettera *a)*, la parola «destinati» è sostituita dalla parola «destinate»;

c) all'art. 3, comma 5, le parole «commi 3 e 4» sono sostituite dalle parole «commi 2, 3 e 4».

Roma, 27 novembre 1998

Il Ministro: TREU

98A10474

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 11 novembre 1998.

Conferimento di deleghe al Sottosegretario di Stato sen. Roberto Borroni.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1998, con il quale il sen. Roberto Borroni è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di delegare al predetto Sottosegretario di Stato, l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:

1) gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica;

2) gli atti normativi e regolamentari;

3) le circolari contenenti direttive generali;

4) le risposte a quesiti su questioni di principio;

5) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

6) i rapporti con gli Organi costituzionali o ausiliari del Governo;

7) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commissioni interregionali;

8) gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e sovranazionali;

9) i provvedimenti interministeriali;

10) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto;

11) gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica;

12) la dichiarazione di esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

13) i provvedimenti di designazione e nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti, istituti e società sottoposti alla vigilanza del Ministero;

14) i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari;

15) gli atti di organizzazione degli uffici;

16) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;

17) ogni altro atto o provvedimento per i quali un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega.

Restano in ogni caso salvi gli atti di competenza dei dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato sen. Roberto Borroni sono delegate, nel rispetto delle direttive del Ministro:

le questioni attinenti all'applicazione nazionale del regime comunitario dei settori lattiero-caseario, zootecnico e dei prodotti continentali;

le questioni attinenti alla liquidazione della Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai consorzi agrari;

le questioni attinenti all'Unione nazionale incremento razze equine.

Art. 3.

Al medesimo sottosegretario di Stato sono altresì delegate:

la partecipazione ai lavori parlamentari, presso la Camera dei deputati, secondo modalità indicate dal Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di intervenirvi personalmente;

la partecipazione, su delega di volta in volta, in caso di impedimento del Ministro, alle sedute comunitarie e alle riunioni dei Ministri dell'agricoltura della Unione europea.

Art. 4.

Per le questioni di rilievo politico e di particolare importanza amministrativa ed economica, nonché per quelle relative alle materie concernenti i rapporti internazionali, dovrà essere preventivamente acquisita l'intesa del Ministro.

Il Ministro provvederà inoltre, a delegare, di volta in volta al Sottosegretario di Stato la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

98A10574

DECRETO 11 novembre 1998.

Conferimento di deleghe al Sottosegretario di Stato sen. Nicola Fusillo.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1998, con il quale il sen. Nicola Fusillo è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di delegare al predetto Sottosegretario di Stato, l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:

1) gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica;

2) gli atti normativi e regolamentari;

3) le circolari contenenti direttive generali;

4) le risposte a quesiti su questioni di principio;

5) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

6) i rapporti con gli Organi costituzionali o ausiliari del Governo;

7) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commissioni interregionali;

8) gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e sovranazionali;

9) i provvedimenti interministeriali;

10) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto;

11) gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica;

12) la dichiarazione di esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

13) i provvedimenti di designazione e nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti, istituti e società sottoposti alla vigilanza del Ministero;

14) i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari;

15) gli atti di organizzazione degli uffici;

16) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;

17) ogni altro atto o provvedimento per i quali un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega.

Restano in ogni caso salvi gli atti di competenza dei dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato sen. Nicola Fusillo sono delegate, nel rispetto delle direttive del Ministro:

le questioni attinenti all'applicazione nazionale del regime comunitario nei settori oleicolo e delle altre colture mediterranee;

le questioni riguardanti la previdenza agricola e la riforma della riscossione dei contributi agricoli unificati;

la partecipazione ai lavori delle commissioni del C.I.P.E. e, su delega di volta in volta, alle sedute del comitato;

le questioni inerenti alla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Art. 3.

Al medesimo Sottosegretario di Stato sono altresì delegate:

la partecipazione ai lavori parlamentari, presso il Senato, secondo modalità indicate dal Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di intervenirvi personalmente;

la partecipazione, su delega di volta in volta, in caso di impedimento del Ministro, alle sedute comunitarie e alle riunioni dei Ministri dell'agricoltura della Unione europea.

Art. 4.

Per le questioni di rilievo politico e di particolare importanza amministrativa ed economica, nonché per quelle relative alle materie concernenti i rapporti internazionali, dovrà essere preventivamente acquisita l'intesa del Ministro.

Il Ministro provvederà inoltre, a delegare, di volta in volta al Sottosegretario di Stato la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

98A10575

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 novembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alle nomine dei commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 marzo 1995, n. 400:

società cooperativa agricola «Società coop. Stella Aspromontana» a r.l., con sede in Delianuova, costituita per rogito notaio F. Corigliano in data 23 settembre 1981, repertorio n. 23413, registro società n. 734, tribunale di Palmi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Airone» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio C. Zagami in data 14 luglio 1983, repertorio n. 2795, registro società n. 105/83, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Teatro Tenda» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio C. Zagami in data 27 luglio 1984, repertorio n. 3409, registro società n. 147/84, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa agricola «Sviluppo Aspromontano» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio A. Castellani in data 11 gennaio 1979, repertorio n. 11117, registro società n. 19/79, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Gea Tourist» a r.l., con sede in S. Stefano d'Aspromonte costituita per rogito notaio N. Comi in data 10 gennaio 1987, repertorio n. 618, registro società n. 90/87, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Odeion» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio F. Poggio in data 28 settembre 1982, repertorio n. 382, registro società n. 160/82, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 23 novembre 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A10451

DECRETO 24 novembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate;

Preso atto che dette cooperative a seguito degli accertamenti effettuati risultano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 14 ottobre 1998 dal Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti delle cooperative sottoelencate debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 codice civile, senza nomina di commissari liquidatori;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte per atto della autorità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di consumo a r.l. «Dipendenti miniere di zolfo - Di Marzo», con sede sociale in Tufo (Avellino), costituita in data 4 febbraio 1955 per rogito notaio Antonio Nuzzolo, repertorio n. 3936, registro società n. 643 del tribunale di Avellino, B.U.S.C. n. 2/53430;

società cooperativa agricola a r.l. «Agricola Sud», con sede sociale in Avellino, costituita in data 21 novembre 1985 per rogito notaio Luigi Solimene, repertorio n. 2670, registro società n. 4249 del tribunale di Avellino, B.U.S.C. n. 1562/215235.

Avellino, 24 novembre 1998

Il direttore: D'ARGENIO

98A10452

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 2 dicembre 1998.

Saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442;

Sulle proposte del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Udito il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 27 ottobre e 24 novembre 1998 e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza in data 25 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

Per i mutui concessi al tasso del 9 per cento e del 10,50 per cento in ragione di anno, con oneri di ammortamento a carico degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti opera la riduzione di 50 punti base sul relativo tasso di interesse. Per detti mutui i piani di ammortamento verranno ricalcolati sul debito residuo al 1° gennaio 1999, ferma restando la vita residua di ciascun mutuo.

Art. 2.

Il saggio di interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto viene determinato nella misura del 4,85 per cento in ragione di anno.

Per le operazioni di mutuo, a carico degli enti mutuatari, destinate al finanziamento di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti il saggio di interesse viene fissato nella misura del 4,70 per cento in ragione di anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10573

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di diverse componenti;

Visto il decreto rettorale 18 dicembre 1995, n. 501, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari;

Vista la delibera del senato accademico in composizione allargata del 14 ottobre 1998 che, su parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 19 ottobre 1998, ha approvato alcune modifiche dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari;

Vista la nota rettorale n. 5130 del 22 ottobre 1998 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il prescritto controllo di legittimità e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 68, le modifiche dello statuto di Ateneo;

Vista la nota ministeriale n. 1708 del 23 ottobre 1998, con la quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, esercitato il succitato controllo di legittimità e di merito, comunica che in relazione al testo di modifiche proposto non vi sono osservazioni da formulare;

Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 1, 6, 12, 13, 14, 22, 25, 33, 35, 36, 37, 54, 55, 57, 59, 71, 82 e 85 dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari sono modificati così come indicato nel prospetto sottoriportato:

Art. 1, comma 12 *(comma aggiuntivo)*. - L'Università può attivare, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, forme di sperimentazione didattica, organizzativa e gestionale, avvalendosi a tal fine anche delle disposizioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e delle indicazioni della conferenza dei rettori.

La sperimentazione può estendersi anche alla formazione sanitaria in collaborazione con il Servizio sanitario regionale.

Art. 6, comma 1. - L'Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria e rilascia i titoli di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, vale a dire:

diploma universitario (DU);
diploma di laurea (DL);
diploma di specializzazione (DS);
dottorato di ricerca (DR);
diploma di scuola diretta a fini speciali (DSS).

Art. 6, comma 1. - L'Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria e rilascia i titoli di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, vale a dire:

diploma universitario (DU);
diploma di laurea (DL);
diploma di specializzazione (DS);
dottorato di ricerca (DR);
diploma di scuola diretta a fini speciali (DSFS).

Rilascia, inoltre, altri titoli previsti, anche sotto forma di sperimentazione, dalla normativa vigente o dal regolamento didattico.

Art. 6, comma 2. - L'Università favorisce e organizza le attività di tutorato, così come previsto dall'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 6, comma 2. - L'Università favorisce e organizza le attività di tutorato, così come previsto dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 6, comma 3. - Gestisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, corsi di orientamento degli studenti ...

Art. 6, comma 3. - Gestisce corsi di orientamento degli studenti ...

Art. 6, comma 5. - Può attivare, su proposta delle strutture didattiche, corsi intensivi, come previsto dall'art. 14 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 6, comma 5. - Può attivare, su proposta delle strutture didattiche, corsi intensivi.

Art. 6, comma 7. - Può attivare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, su proposta delle strutture didattiche ...

Art. 6, comma 7. - Può attivare su proposta delle strutture didattiche ...

Art. 6, comma 12 *(comma aggiuntivo)*. - Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, relative ai corsi di cui al precedente comma 1, l'Università può stipulare, nei limiti di un apposito stanziamento di bilancio, contratti di diritto privato con studiosi o esperti di comprovata qualificazione professionale o scientifica, non dipendenti di università italiane, anche di cittadinanza straniera.

Per gli insegnamenti ufficiali si può ricorrere ai contratti suddetti, limitandone il ricorso solo ai casi di assenza di personale docente del settore scientifico-disciplinare nell'Ateneo o di comprovato sovraccarico didattico degli stessi e prevedendo, comunque, un limite massimo di contratti per corso di studio non superiore al 20% del numero di professori di prima e seconda fascia in ruolo, superabile per i singoli corsi di studio di nuova istituzione e nelle more dell'espletamento di concorsi, nonché, fino all'anno accademico 2002/2003, relativamente ai diplomi universitari già attivati.

La disciplina sulla finalità dei contratti e sui criteri e modalità della loro stipula sarà adottata dal senato accademico, in conformità alla normativa vigente.

Il rinnovo dei contratti è subordinato alla valutazione dell'attività del professore da parte degli organi accademici competenti.

Art. 6, comma 13 *(comma aggiuntivo)*. - Ove nel consiglio di facoltà manchino professori del settore scientifico disciplinare di afferenza o di settori affini alla disciplina del contratto da attribuire, il preside formula la proposta al consiglio sentiti tre professori di altre facoltà che abbiano la competenza a valutare i titoli dell'aspirante.

Art. 12, comma 7, lettera *i)*. - Esercita ogni altra funzione che gli sia demandata dalle disposizioni di legge che non siano contrasto con quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 12, comma 7, lettera *i)*. - *(cassato)*

Art. 13, comma 2, lettera *c)*. - Il senato accademico è composto:

(omissis);

- ingegneria civile e architettura, ingegneria industriale.

Art. 13, comma 2, lettera *c)*. - Il senato accademico è composto:

(omissis);

- ingegneria civile e architettura, ingegneria industriale e ingegneria dell'informazione.

Art. 13, comma 4, lettera *f)*. - Il senato accademico ...

f) ripartisce fra le facoltà i posti di professore e di ricercatore disponibili, attribuendoli ai settori scientifico-disciplinari sulla base dell'indicazioni programmatiche formulate dalle facoltà;

Art. 13, comma 4, lettera *f)*. - Il senato accademico ...

f) determina, sulla base del piano pluriennale di sviluppo, gli organici del personale docente nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dal consiglio di amministrazione nel bilancio dell'Ateneo. Ripartisce fra le facoltà i posti di professore e di ricercatore disponibili, attribuendoli ai settori scientifico-disciplinari, sulla base delle indicazioni programmatiche formulate dalle facoltà.

Art. 13, comma 4, lettera *o)*. - Il senato accademico ...

o) propone al consiglio di amministrazione l'attivazione e la disattivazione di dipartimenti, di centri interdipartimentali ...

Art. 13, comma 4, lettera *o)*. - Il senato accademico ...

o) propone al consiglio di amministrazione l'attivazione e la disattivazione di dipartimenti, di centri interdipartimentali di servizio ...

Art. 13, comma 4, lettera *z)*. - Esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle vigenti disposizioni di legge che non siano in contrasto con il presente statuto e con i regolamenti

Art. 13, comma 4, lettera *z)*. - *(cassato)*.

Art. 14, comma 3, lettera *h)*. - Il consiglio di amministrazione ...

h) delibera, su proposta del senato accademico l'attivazione e la disattivazione di dipartimenti, di centri interdipartimentali ...

Art. 14, comma 3, lettera *h)*. - Il consiglio di amministrazione ...

h) delibera, su proposta del senato accademico, l'attivazione e la disattivazione di dipartimenti, di centri interdipartimentali di servizio ...

Art. 14, comma 3, lettera *m)*. - Esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti che non siano contrasto col presente statuto e con i regolamenti.

Art. 14, comma 3, lettera *m)*. - Delibera relativamente all'indennità di carica del rettore, del pro-rettore e dei presidi e ai gettoni di presenza dei componenti gli organi di governo e di controllo dell'Ateneo.

Art. 14, comma 3, lettera *m)*. - Esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti che non siano in contrasto col presente statuto e con i regolamenti.

Art. 14, comma 3, lettera *m)*. - *(cassato)*.

Art. 22, comma 2, lettera *q)*. - Esercita ogni altra attribuzione che sia ad esso demandata dalle vigenti disposizioni di legge che non contrastino con quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 22, comma 2, lettera *q)*. - *(cassato)*.

Art. 25, comma 2. - I professori ed i ricercatori che svolgono attività nell'ambito di più corsi di studio optano per l'afferenza ad un solo consiglio ai fini del numero legale, mantenendo il diritto di partecipare con diritto di voto anche agli altri consigli di corso di studio.

Art. 25, comma 2. - I professori ed i ricercatori che svolgono attività nell'ambito di più corsi di studio optano per l'afferenza ad un solo consiglio ai fini del numero legale, mantenendo il diritto di partecipare con diritto di voto anche ali altri consigli di corso di studio.

I professori a contratto che prestano attività didattica nel corso di studio non sono computati ai fini della determinazione del numero legale.

Art. 25, comma 3, lettera *m)*. - Il consiglio di corso di studio ...

m) esprime parere al senato accademico su riconoscimento dei titoli riconosciuti all'estero;

Art. 25, comma 3, lettera *m)*. - Il consiglio di corso di studio ...

m) esprime parere al senato accademico sul riconoscimento dei titoli stranieri;

Art. 25, comma 3, lettera *v)*. - Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da disposizioni di legge che non siano in contrasto con il presente statuto e con i regolamenti e quelle che siano ad esso delegate dal consiglio di facoltà ...

Art. 25, comma 3, lettera *v)*. - *(cassato)*.

Art. 25, comma 4.

Art. 25, comma 4 *(aggiungere alla fine)*. - i professori a contratto non partecipano alla discussione ed alla votazione relativa ai punti *g)* ed *i)*.

Art. 26, comma 1. - Il presidente del consiglio di corso di studio eletto dal consiglio ..., dura in carica tre anni ...

Art. 26, comma 1. - Il presidente del consiglio di corso di studio è eletto dal consiglio ..., dura in carica tre anni accademici ...

Art. 33, comma 2. - *g)* elegge fra i componenti dell'area un coordinatore.

Art. 33, comma 2. - *g)* su richiesta del senato accademico predispone un piano di utilizzo di tutto il personale docente afferente all'area, inteso all'ottimizzazione del carico didattico nei diversi corsi di studio che abbiano insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari rientranti fra quelli dell'area stessa. Il piano può prevedere l'utilizzo di docenti in facoltà diverse da quella di nomina, fermi restando i diritti garantiti dalla norme vigenti. Le deliberazioni relative all'attribuzione dei carichi didattici ai singoli docenti sono assunte dalle facoltà di appartenenza.

h) elegge fra i componenti dell'area un coordinatore.

Art. 35, comma 5 *(lettere aggiuntive)*. - Il dipartimento:

(omissis);

h) può proporre al senato accademico l'attivazione di assegni per collaborazione alla ricerca scientifica;

i) delibera l'attivazione di contratti di diritto privato per attività di ricerca su fondi a ciò finalizzati amministrati dal dipartimento stesso: la stipula dei contratti è rimessa al direttore del dipartimento.

Art. 36, comma 3, lettera *i) (lettera aggiuntiva)*. - Il consiglio.

(Omissis);

«può deliberare l'attribuzione di un'indennità di carica per il direttore, sul bilancio del dipartimento, secondo norme generali stabilite dal consiglio di amministrazione».

Art. 37, comma 1. - Il direttore di dipartimento ..., dura in carica tre anni ...

Art. 37, comma 1. - Il direttore di dipartimento ..., dura in carica tre anni accademici ...

Art. 54, comma 3. *(Direttore amministrativo)*. - L'incarico di direttore amministrativo è conferito per un triennio con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del rettore, ad un dirigente, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 54, comma 3 *(Direttore amministrativo)*. - L'incanco di direttore amministrativo è conferito dal rettore conformemente a delibera del consiglio di amministrazione, in base alla normativa vigente.

Art. 55, comma 2 *(Funzioni dirigenziali)*. - Gli uffici di livello dirigenziale ...

- per la dirigenza in conformità al regolamento predisposto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnoloica;

Art. 55, comma 2 *(Funzioni dirigenziali)*. - Gli uffici di livello dirigenziale ...

- per la dirigenza in conformità al regolamento predisposto dall'amministrazione centrale di cui al precedente art. 53;

Art. 55, comma 3 *(alla fine del secondo periodo)*. - «... nei limiti delle disponibilità finanziarie nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi e dall'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni».

Art. 55, comma 3 *(alla fine del secondo periodo)*. - «... nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi e dalla normativa vigente».

Art. 57 *(Accesso alle qualifiche)*. - L'accesso alle qualifiche di dirigente avviene per concorso sulla base della normativa vigente.

Art. 57 *(Accesso alle qualifiche del personale tecnico, amministrativo e dirigente)*. - I procedimenti per l'accesso alle qualifiche del personale tecnico e amministrativo, compreso quello dirigente, avvengono sulla base di appositi regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 59. - 1. Le norme relative all'organizzazione generale dell'Università, al funzionamento delle strutture e dei servizi, anche per quanto concerne gli aspetti amministrativi, finanziari e di gestione, sono fissate dai regolamenti di cui ai successivi articoli 60-64 adottati nel rispetto delle procedure previste dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 59. - 1. Le norme relative all'organizzazione generale dell'Università, al funzionamento delle strutture e dei servizi, anche per quanto concerne gli aspetti amministrativi, finanziari e di gestione, sono fissate dai regolamenti di cui ai successivi articoli 60-64 adottati nel rispetto della normativa vigente.

2. L'Ateneo può inoltre stabilire, su argomenti specifici, regolamenti di Ateneo che sono emanati dal rettore a seguito di delibera da parte dell'organo di Governo competente per materia.

Art. 71, comma 1. - Qualora il rettore cessi dall'incarico nel corso dell'anno accademico ...

Art. 71, comma 1. - Qualora il rettore cessi dall'incarico nel corso del mandato ...

Art. 71, comma 2. - I presidi, i direttori, i presidenti e i coordinatori delle strutture scientifiche, didattiche e di servizio possono essere sostituiti nel corso dell'anno.

Art. 71, comma 2. - Qualora un preside, un direttore, un presidente o un coordinatore delle strutture scientifiche, didattiche o di servizio, cessi dall'incarico nel corso del mandato, il decano indice entro venti giorni le elezioni che debbono essere svolte entro i successivi trenta giorni. Il neoeletto prende servizio anche in corso d'anno, immediatamente dopo la nomina. Ai fini della durata della carica, il periodo superiore ai sei mesi viene considerato pari ad un anno accademico. La norma si applica anche a chi sia stato eletto in base ad una precedente e diversa norma.

Art. 71, comma 3. - Le sostituzioni in corso di mandato hanno efficacia per il periodo residuo.

Art. 71, comma 3. - Durante il periodo di vacanza il preside viene sostituito dal preside vicario, se nominato, o dal decano dei professori ordinari; il direttore del dipartimento o del centro interdipartimentale viene sostituito dal vice-direttore; il presidente o il coordinatore della struttura scientifica, didattica o di servizio viene sostituito dal decano della stessa.

Art. 71, comma 4 *(aggiuntivo)*. - Nei casi di assenza o di impedimento temporanei, ove non sia diversamente disposto, il responsabile della struttura viene sostituito dal decano della stessa.

Art. 82, comma 7. - I mandati elettivi in corso al momento dell'entrata in vigore del presente statuto e quelli espletati in precedenza, anche in modo consecutivo, sono computati come un unico mandato ai fini della non rieleggibilità.

Art. 82, comma 7. - I mandati elettivi in corso al momento dell'entrata in vigore del presente statuto e quelli espletati in precedenza, anche in modo consecutivo, non sono computati ai fini della rieleggibilità.

Art. 85, comma 2. - Per quanto non specificato nel presente statuto nei regolamenti si applicano le norme di legge, disciplinanti profili dell'ordinamento universitario, che non contrastino con il presente statuto e con i regolamenti.

Art. 85, comma 2. - Per quanto non specificato nel presente statuto e nei regolamenti si applicano le norme di legge precedenti la legge n. 168/1989, compatibili col presente statuto, e le successive norme di legge che facciano esplicito riferimento all'ordinamento universitano.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 29 novembre 1998

Il rettore: MISTRETTA

98A10477

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 25 novembre 1998, n. **4/98.**

Legge n. 16/92. Applicazione della pena su richiesta delle parti. Causa estintiva ex art. 445 del codice di procedura penale.

Ai prefetti della Repubblica

e, per conoscenza:

Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario del Governo nella regione siciliana

Al rappresentante dello Stato nella regione Sardegna

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Sono pervenuti a questa Direzione generale alcuni quesiti sulla interpretazione del secondo comma dell'art. 445 del codice di procedura penale in relazione all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 55 del 1990 come modificata dalla legge n. 16 del 1992, che prevede l'ineleggibilità di chi abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio.

In particolare è stato chiesto di conoscere quali siano le modalità operative della causa estintiva prevista dall'art. 445 del codice di procedura penale, e gli effetti del patteggiamento sulla condizione di ineleggibilità.

Dopo aver acquisito il parere concorde di grazia e giustizia, si precisa che sugli effetti della sentenza di «patteggiamento» l'art. 445, comma 1, del codice di procedura penale dispone tra l'altro che, salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna.

Sembra quindi corretto sostenere che alla sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta siano ricollegati tutti gli aspetti propri della sentenza di condanna, integrando quindi anche una causa di ineleggibilità. In ordine poi al limite temporale di efficacia della misura inibitoria occorre precisare che l'effetto estintivo proprio del decorso del termine di cinque anni, disciplinato dal secondo comma dell'art. 445 del codice di procedura penale (e riguardante il reato e ogni effetto penale), è più ampio di quello previsto dalla riabilitazione.

Siccome per la sentenza di patteggiamento è previsto *ex lege* un effetto estintivo — connesso al decorso del termine quinquennale ed analogo ma più ampio di quello proprio della riabilitazione —, al fine di evitare che la causa di ineleggibilità possa permanere indefinitamente, con evidenti riflessi di incostituzionalità della disciplina, sembra doversi sostenere che la causa di ineleggibilità derivante dalla sentenza in questione venga meno al decorrere del summenzionato termine, qualora non siano intervenute *medio tempore* pronunce ostative.

In tal senso si è pronunciata la Cassazione civile, affermando che per il venir meno dell'incapacità legale a ricoprire la carica elettiva, in caso di applicazione della pena su richiesta, è sufficiente il verificarsi della condizione prevista dal secondo comma dell'art. 445 del codice di procedura penale. Il mero decorso del tempo determina quindi *ipso jure* la cessazione dell'efficacia inpeditiva dell'eleggibilità conseguente alla sentenza di patteggiamento.

Si deve altresì osservare che per quanto concerne le modalità operative in ordine alla causa estintiva in argomento non è necessaria una pronuncia giudiziale sul punto, derivando tale effetto direttamente dalla legge.

Peraltro, l'effetto estintivo previsto *ex lege* è subordinato alla condizione che il condannato non abbia commesso ulteriori delitti o contravvenzioni della stessa indole nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, circostanza questa che può essere accertata tramite l'acquisizione presso l'ufficio del casellario, a norma del primo comma dell'art. 688 del codice di procedura penale, del relativo certificato penale.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

98A10579

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.12167-XV.J(1732) del 9 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «ATOMYC 2», che la ditta Di Blasio Elio, con deposito di prodotti esplosivi in Teramo - contrada Caprafico, intende far produrre per proprio conto dalla Pirotecnica romana e/o dalla Pirotecnica reatina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12161-XV.J(1726) del 9 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «ATOMYC 4», che la ditta Di Blasio Elio, con deposito di prodotti esplosivi in Teramo - contrada Caprafico, intende far produrre per proprio conto dalla Pirotecnica romana e/o dalla Pirotecnica reatina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12165-XV.J(1730) del 9 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «ATOMYC 3», che la ditta Di Blasio Elio, con deposito di prodotti esplosivi in Teramo - contrada Caprafico, intende far produrre per proprio conto dalla Pirotecnica romana e/o dalla Pirotecnica reatina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A10584

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasformazione in un impianto a ciclo combinato della centrale termoelettrica «Porto Corsini» dell'ENEL S.p.a., in Ravenna

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1998, è stata autorizzata la trasformazione in impianto a ciclo combinato, della potenza complessiva di circa 850 MW elettrici, della centrale termoelettrica «Porto Corsini» dell'ENEL S.p.A. sita nel territorio del comune di Ravenna.

98A10478

Proroga della fermata definitiva della centrale termoelettrica «CET 1» della società ILVA S.p.a., sita nel centro siderurgico di Taranto.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1998, a parziale modifica del precedente provvedimento, è stata stabilita al 30 giugno 2001 la fermata definitiva della centrale termoelettrica «CET 1» sita nel centro siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A.

98A10479

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 5 novembre 1998 l'autorizzazione a gestire un magazzino generale concessa alla «Enzo Torelli e figli s.n.c.», con sede in Coloreto di San Lazzaro (Parma), è stata confermata in favore della «Enzo Torelli e figli s.n.c. di Maurizio e Alberto Torelli».

Con decreto ministeriale 5 novembre 1998 la «Gema magazzini generali Banca Popolare di Verona Banco di San Geminiano e San Prospero S.p.a.», con sede in Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), via Limido, 24/A è stata autorizzata ad ampliare il proprio impianto.

98A10514

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 dicembre 1998

Dollaro USA	1659,01
ECU	1944,03
Marco tedesco	990,16
Franco francese	295,28
Lira sterlina	2760,43
Fiorino olandese	878,53
Franco belga	48,004
Peseta spagnola	11,637
Corona danese	260,41
Lira irlandese	2459,32
Dracma greca	5,887
Escudo portoghese	9,657
Dollaro canadese	1083,26
Yen giapponese	13,975
Franco svizzero	1210,96
Scellino austriaco	140,74
Corona norvegese	223,09
Corona svedese	206,78
Marco finlandese	325,65
Dollaro australiano	1029,42

98A10618

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1998

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1997		337.594.911.805		
Gestione di bilancio	Entrate finali	406.455.415.832.585		— 55.565.129.700.834
	Spese finali		462.020.545.533.419	
	Rimborso prestiti		245.591.763.207.950	
	Accensione prestiti	333.405.888.350.931		
	TOTALE ...	739.861.304.183.516	707.612.308.741.369	32.248.995.442.147
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	3.386.911.317.273.140	3.696.655.228.457.080	— 309.743.911.183.940
	Crediti di tesoreria (*a*)	1.888.999.491.822.600	1.611.298.185.113.890	277.701.306.708.709
	TOTALE ...	5.275.910.809.095.740	5.307.953.413.570.970	— 32.042.604.475.231
Decreti ministeriali di scarico			0	
	TOTALE COMPLESSIVO ...	6.016.109.708.191.060	6.015.565.722.312.340	
Fondo di cassa al 30 settembre 1998			543.985.878.721	
	TOTALE A PAREGGIO ...	6.016.109.708.191.060	6.016.109.708.191.060	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1997	Al 30 settembre 1998	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	337.594.911.805	543.985.878.721	206.390.966.916
Crediti di tesoreria	939.458.269.465.683	661.756.962.756.974	— 277.701.306.708.709
TOTALE ...	939.795.864.377.488	662.300.948.635.695	— 277.494.915.741.793
Debiti di tesoreria	1.232.916.924.993.276	923.173.013.809.337	— 309.743.911.183.933
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 293.121.060.615.788	— 260.872.065.173.642	— 32.248.995.442.146

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.477.229.

Il dirigente: FAGIANI — *Il direttore generale del Tesoro:* DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA
DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 1998

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**359.906.345.749.294**				
TITOLO II — **Entrate extratributarie**	**29.393.385.856.884**				
ENTRATE CORRENTI	**389.299.731.606.178**	TITOLO I — **Spese correnti**	**411.650.865.023.499**	Risparmio pubblico	— 22.351.133.417.321
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**17.155.684.226.407**	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**50.369.680.509.920**		
ENTRATE FINALI	**406.455.415.832.585**	**SPESE FINALI**	**462.020.545.533.419**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 55.565.129.700.834
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**245.591.763.207.950**		
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**333.405.888.350.931**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**739.861.304.183.516**	**SPESE COMPLESSIVE**	**707.612.308.741.369**	Saldo di esecuzione del bilancio	32.248.995.442.147

98A10580

BANCA D'ITALIA

Situazione al

A T T I V O					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO					
I — In cassa . . . L.			11.451.854.319.340		
II — In deposito all'estero . . . »			23.428.966.622.682	34.880.820.942.022	
CREDITI IN ORO . . . L.				8.716.991.258.691	
CASSA . . . »				9.926.513.707	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio . . . L.			134.621.483.894		
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente . . . L.		670.079.627.048			
— a scadenza fissa . . . »		—			
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		65.393.908.801.000	66.063.988.428.048		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	66.198.609.911.942	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.				—	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU . . . L.			16.653.139.681.790		
II — Altre attività:					
— biglietti e divise . . . L.		7.233.639.522			
— corrispondenti in conto corrente . . . »		1.973.674.032.752			
— depositi vincolati . . . »		1.426.698.500.000			
— diverse . . . »		11.776.687.994.758	15.184.294.167.032	31.837.433.848.822	
CREDITI IN DOLLARI . . . L.				7.936.148.457.782	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			20.513.634.527.193		
II — Conti speciali . . . »			3.941.902.977.613	24.455.537.504.806	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO					
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993 . . . L.			—		
II — Altri . . . »			—		
CREDITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI . . . L.				26.925.291.899.300	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità . . . L.		20.744.020.391.249			
— ex lege 483/93 in libera disponibilità . . . »		76.205.757.000.000			
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		5.829.574.934.656			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		3.133.292.037.460	105.912.644.363.365		
II — Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		55.446.768.298			
— per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) . . . »		388.288.744.557	443.735.512.855		
III — Azioni e partecipazioni:					
— di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	—				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) . . . »	195.063.844.926	195.063.844.926			
— di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	23.946.386.189				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) . . . »	—	23.946.386.189			
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	1.173.295.280.506				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) . . . »	1.250.178.704.242	2.423.473.984.748	2.642.484.215.863	108.998.864.092.083	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME/BCE . . . »				1.456.446.019.216	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I — Procedure, studi e progettazioni . . . L.			86.065.443.986		
II — Altri oneri pluriennali . . . »			15.714.496.830	101.779.940.816	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I — Immobili a fini istituzionali . . . L.			3.448.210.363.387		
II — Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) . . . »			688.899.618.102		
III — Mobili . . . »			196.964.927.962		
IV — Impianti . . . »			433.777.747.556		
V — Monete e collezioni . . . »			2.354.093.038		
VI — Immobilizzazioni in corso e acconti:					
— Immobili a fini istituzionali e relativi impianti . . . L.		781.527.210.201			
— Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) e relativi impianti . . . »		—	781.527.210.201		
meno: FONDI AMMORTAMENTO . . . L.			1.708.241.448.351	3.843.492.511.895	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				33.310.640.468	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento . . . L.			—		
II — Biglietti di banca in fabbricazione . . . »			—		
III — Altre . . . »			—	—	
PARTITE VARIE					
I — Altri acconti a fornitori . . . L.			52.911.489.934		
II — Debitori diversi:					
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93 - 423/94 non convertiti) . . . L.		2.893.856.834.669			
— altri debitori . . . »		3.816.245.387.985	6.710.102.222.654		
III — Altre . . . L.			600.303.978.531	7.363.317.691.119	
RATEI . . . L.				1.554.719.967.293	
RISCONTI . . . »				—	
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				4.795.228.547.748	
L.				329.607.919.747.710	
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli e altri valori . . . L.			3.050.768.453.626.253		
II — Depositari di titoli e valori . . . »			26.296.402.039.122		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . »			126.850.365.102		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine) . . . »			32.739.730.442.083		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine) . . . »			8.631.034.729.500		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) . . . »			38.633.256.246.810		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) . . . »			956.641.511.374	3.158.152.368.960.244	
TOTALE . . . L.				3.487.760.288.707.954	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

98A10581

30 settembre 1998

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		110.715.151.877.000	
VAGLIA CAMBIARI	»		824.694.594.464	
ALTRI DEBITI A VISTA	»		—	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE DI BANCHE AI FINI DELLA RISERVA OBBLIGATORIA	»		36.869.632.054.099	
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE	»		19.678.512.564	
ALTRI DEPOSITI				
I — In conto corrente	L.	306.348.388.133		
II — In conto corrente vincolati a tempo	»	—		
III — Per servizi di cassa	»	82.416.104	306.430.804.237	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	L.		3.941.902.977.613	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.	104.402.531.276		
II — Conti dell'estero in lire	»	42.005.814.963		
III — Altre	»	—	146.408.346.239	
DEBITI IN ECU	L.		16.653.139.716.473	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		49.814.082.548.583	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		14.264.523.722.678	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		206.941.703.143	
DEBITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		93.926.570.000	
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867 e art. 104, primo comma, lettera *b)* T.U.I.R.)	L.	29.303.323.351.994		
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867)	»	1.200.795.276.401		
III — Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV — Fondo oscillazione cambi	»	8.474.273.466.464		
V — Fondo adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	684.901.867.470		
VI — Fondo oscillazione titoli	»	8.062.124.561.244		
VII — Fondo copertura perdite eventuali	»	4.845.006.748.480		
VIII — Fondi assicurazione danni	»	1.019.691.685.925		
IX — Fondo ricostruzione immobili	»	2.523.801.851.969		
X — Fondo rinnovamento impianti	»	971.250.000.000		
XI — Fondi imposte	»	586.473.986.745		
XII — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	7.022.344.003.181		
XIII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.470.959.830		
XIV — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto (ex lege 29 maggio 1982, n. 297)	»	2.222.398.052		
XV — Fondo per oneri negoziali relativi al personale	»	16.539.216.378	64.950.138.552.211	
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.	68.671.474.265		
II — Altre	»	600.298.761.199	668.970.235.464	
RATEI	L.		71.203.417	
RISCONTI	»		—	
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		5.063.808.776.500	
RISERVA STRAORDINARIA	»		5.051.044.350.374	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»		43.963.478.666	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		—	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		17.357.372.196.949	
	L.		329.607.919.747.710	
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	3.050.768.453.626.253		
II — Titoli e valori presso terzi	»	26.296.402.039.122		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	126.850.365.102		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	32.739.730.442.083		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	8.631.034.729.500		
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	38.633.256.246.810		
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	956.641.511.374	3.158.152.368.960.244	
		TOTALE . . . L.	3.487.760.288.707.954	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Interventi per la formazione degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea (legge 21 dicembre 1978, n. 845, art. 18, lettera *d*). Modalità e termini per la presentazione dei progetti. Annualità 1999. (Avviso n. 3/98).

1. *Premessa.*

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove interventi finalizzati alla formazione professionale degli italiani e dei loro familiari residenti nei Paesi non appartenenti all'Unione europea, interventi sulla cui realizzazione vigila e collabora il Ministero degli affari esteri attraverso le rappresentanze consolari competenti per territorio.

Il presente avviso ne delinea gli obiettivi e definisce i criteri e le procedure per accedere ai relativi finanziamenti.

2. *Obiettivi dell'intervento.*

L'intervento formativo è destinato ai cittadini italiani residenti nei Paesi non appartenenti all'Unione europea e che hanno completato l'obbligo scolastico al fine di permettere loro di acquisire, o migliorare, la qualificazione professionale, per favorirne l'inserimento lavorativo nel Paese ospitante in relazione alle esigenze locali emergenti, ovvero nella prospettiva di un eventuale rientro in Italia.

L'intervento si articola in cinque azioni mirate a:

a) realizzare corsi di qualificazione, d'aggiornamento e di riqualificazione per lavoratori, in particolare per quei casi in cui non sono disponibili o facilmente fruibili da parte dei lavoratori italiani iniziative formative nell'ambito dei locali sistemi di formazione professionale;

b) attuare iniziative formative di supporto e sostegno alla microimprenditorialità, laddove le condizioni economiche orientino in questo senso le scelte di quote significative di lavoratori italiani;

c) fornire consulenza ed orientamento professionale ai lavoratori, ai giovani ed alle loro famiglie anche attraverso la messa a disposizione di banche dati contenenti informazioni sul mercato del lavoro dei Paesi ospitanti e delle regioni italiane di provenienza;

realizzare corsi di formazione e aggiornamento per formatori e docenti impegnati nelle attività formative;

d) attuare iniziative di formazione professionale di natura innovativa.

Possono essere proposte anche iniziative non necessariamente articolate secondo una struttura corsuale tradizionale, purché ne venga dimostrata la finalizzazione all'inserimento nel mercato del lavoro o all'accesso alle opportunità di formazione professionale offerte dalle strutture locali.

3. *Proponenti.*

Possono presentare progetti:

enti di formazione;

organismi e strutture di orientamento;

associazioni culturali operanti in favore degli italiani all'estero.

Gli enti, le associazioni e gli organismi promotori e realizzatori delle iniziative di formazione devono possedere i seguenti requisiti:

non perseguire scopi di lucro;

avere tra i propri fini la formazione professionale;

disporre di strutture e capacità organizzative idonee;

per interventi di formazione a distanza, possedere specifica esperienza da documentare.

Gli stessi devono esplicitamente indicare nella domanda di finanziamento allegata al progetto l'ubicazione della propria sede operativa nel Paese in cui intendono realizzare le azioni formative, ovvero, in alternativa, la struttura o l'organizzazione locale fornitrice del necessario supporto logistico. In quest'ultimo caso deve essere chiaramente documentato il collegamento delle stesse con il soggetto attuatore del progetto formativo. L'omissione di tali indicazioni comporta l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui al successivo punto 7 del presente avviso.

4. *Durata degli interventi, articolazione dei corsi ed esami finali.*

La durata dei singoli corsi non deve superare i seguenti limiti che devono considerarsi comprensivi delle ore dell'eventuale stage:

700 ore per la formazione di base, la riqualificazione e la riconversione della professionalità;

600 ore per la formazione per il lavoro autonomo e la nuova imprenditorialità;

300 ore per iniziative professionali di natura innovativa;

300 ore per la formazione di formatori e docenti;

200 ore per le attività di orientamento e preformazione.

Ogni progetto deve limitare il campo di applicazione dell'intervento formativo ad una sola circoscrizione consolare. Il singolo progetto può essere articolato anche in più corsi, in ogni caso non può avere una durata superiore ai 12 mesi e tutti i corsi previsti devono essere relativi alla stessa tipologia di intervento.

Non possono essere proposti progetti in cui sono previsti uno o più corsi con meno di 10 allievi e che contemplano l'inserimento di lavoratori di altri Paesi.

I corsi devono essere svolti, per la parte di carattere generale, in lingua italiana.

Nella stesura del piano finanziario allegato al progetto formativo i soggetti proponenti devono indicare, per quei corsi che prevedono esami finali in virtù del decreto interministeriale 11 luglio 1986 col quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero degli affari esteri, ha regolamentato la materia, l'ammontare delle spese previste per il funzionamento delle relative commissioni d'esame.

5. *Costi ammissibili.*

Per quanto concerne l'ammissibilità dei costi si fa riferimento alle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 98 del 4 agosto 1995 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 99 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1995) «Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE», così come integrata e modificata dalla circolare n. 130 del 25 ottobre 1995 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 131 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1995) «Integrazioni e modifiche alla circolare n. 98/95», e n. 101 del 17 luglio 1997 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997) «Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal FSE».

Il costo medio orario per allievo non può, di norma, superare le 40.000 lire.

Sono ammissibili costi medi superiori se opportunamente motivati o documentati anche in relazione agli interventi di formazione a distanza e/o agli indici del costo della vita nei Paesi in cui si realizza la formazione.

Non possono essere riconosciuti i costi relativi:

ad attività che danno luogo a sub-committenze salvo che per rapporti specifici e specialistici giustificati dalla programmazione didattica e dall'intervento formativo, che devono necessariamente essere indicati in sede di presentazione del progetto;

ad attività formative poste in essere prima dell'approvazione ministeriale del progetto.

6. *Requisiti di ammissibilità.*

L'ammissibilità dei progetti viene riscontrata preventivamente alla loro valutazione.

Non sono ammessi alla successiva fase valutativa i progetti:

pervenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale oltre i termini previsti al successivo punto 10 o che non ne rispettano integralmente il dettato;

non corredati della domanda di finanziamento, contenente le indicazioni di cui al precedente punto 3, firmata dal legale rappresentante dell'Ente proponente (allegato *A)*;

presentati non utilizzando l'apposito formulario (allegato *B)*;

che prevedono un contributo a carico dello Stato inferiore a 250 milioni di lire o superiore a 800 milioni di lire;

che non si conformano a quanto indicato al punto 4 del presente avviso circa la durata e l'articolazione dei corsi.

7. *Valutazione dei progetti.*

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, provvede, mediante un comitato tecnico nominato con apposito provvedimento ministeriale, alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili.

Il comitato prima di procedere alla valutazione approva la relativa griglia, indica il punteggio minimo che i progetti devono ottenere per poter essere dichiarati finanziabili e prende atto dei pareri consolari pervenuti.

Ai progetti per i quali non risulta pervenuto il parere consolare vengono attribuiti, in sede di valutazione, punti 0 alle voci «parere consolare relativo all'esperienza del proponente nel settore e nell'attività proposta» e «parere consolare in merito alla coerenza del progetto con le dinamiche del mercato del lavoro locale e, soprattutto, alla spendibilità sul territorio della qualifica professionale rilasciata».

Il comitato valuta i progetti sulla base dei seguenti criteri indicativi:

A - Caratteristiche del proponente con particolare riferimento:

al parere consolare relativo all'esperienza del proponente nel settore e nelle attività proposte;

alla capacità organizzativa;

alla documentata esperienza del proponente nella realizzazione di interventi formativi a distanza.

Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 250.

B - Qualità del progetto con particolare riferimento:

agli obiettivi ed alle motivazioni del progetto, visto anche quanto indicato nel parere consolare in merito all'effettiva difficoltà dei cittadini italiani ad accedere a similari percorsi formativi nell'ambito del locale sistema di formazione professionale;

alla coerenza tra azioni proposte ed obiettivi dichiarati;

all'articolazione degli interventi e delle azioni;

all'esistenza di accordi e/o protocolli d'intesa con le istituzioni della circoscrizione nel cui territorio si realizzano le attività formative (atenei, camere di commercio, ecc.) attestanti la validità progettuale dell'intervento formativo;

al collegamento operativo con altre organizzazioni di settore nella realizzazione dell'iniziativa proposta;

alla qualità delle risorse umane e tecniche impiegate e delle metodologie didattiche adottate per la realizzazione del progetto;

alle modalità ed alla tipologia di certificazione delle competenze acquisite;

alle modalità di attuazione di un eventuale stage ed alla sua coerenza e rilevanza in relazione alle specifiche competenze da acquisire con il percorso formativo proposto.

Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 300.

C - Coerenza del progetto con le politiche del lavoro locali con particolare riferimento:

al parere consolare in merito alla coerenza del progetto con le dinamiche del mercato del lavoro locale e, soprattutto, alla spendibilità sul territorio della qualifica professionale rilasciata;

alle effettive possibilità offerte ai formati di inserirsi nelle attività produttive del Paese ospitante;

al tipo di lavoro autonomo o dipendente che si prevede possa essere svolto dai partecipanti al percorso formativo dopo aver acquisito la relativa qualifica professionale.

Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 350.

D - Caratteristiche economiche e finanziarie del progetto con particolare riferimento:

alla percentuale del costo del progetto finanziato dalle autorità e/o istituzioni locali;

alla quota di partecipazione del proponente al finanziamento del progetto;

all'articolazione del piano finanziario con particolare riguardo alla conformità dei costi a quanto indicato al precedente punto 5.

Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 100.

Il comitato al termine della valutazione predispone una graduatoria che viene approvata con apposito decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* con cui sono contestualmente individuati i progetti finanziati in relazione alle disponibilità di bilancio.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a comunicare tempestivamente gli esiti delle procedure di valutazione dei progetti al Ministero degli affari esteri, alle ambasciate ed ai consolati interessati, nonché ai soggetti proponenti.

8. *Concessione ed erogazione del finanziamento.*

Con decreto interministeriale vengono concessi, ai progetti dichiarati finanziabili, i contributi richiesti all'atto della loro presentazione, contributi che in nessun caso possono essere suscettibili di integrazioni.

Il finanziamento concesso viene erogato con le seguenti modalità:

il 50%, quale prima anticipazione, all'avvio delle attività, da documentare con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968;

il 30%, quale seconda anticipazione, alla certificazione da parte del soggetto finanziato dell'avvenuta spesa di almeno il 50% della prima anticipazione e del regolare svolgimento delle attività, da documentare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968;

il restante 20%, a saldo, dopo la verifica della rendicontazione finale.

I consolati italiani competenti per territorio ricevono comunicazione di tutti quei pagamenti che sono erogati agli attuatori dei progetti formativi per il tramite di dette rappresentanze consolari.

I consolati italiani in questione sono tenuti ad effettuare, con l'eventuale supporto dei funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e/o del Ministero degli affari esteri, supporto che dovrà essere esplicitamente richiesto alle amministrazioni coinvolte, le verifiche *ex ante ed in itinere*, nonché le verifiche amministrativo-contabili sui rendiconti di spesa presentati al termine delle attività formative dai soggetti titolari dei finanziamenti erogati per l'attuazione delle stesse.

9. *Obblighi dei soggetti ammessi al finanziamento.*

I soggetti finanziati devono attenersi ai criteri di trasparenza e certificazione formativa, in conformità con quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 5 aprile 1996.

Gli obblighi degli stessi sono precisati nell'atto di concessione del contributo predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che sarà sottoscritto dalle parti dopo l'avvenuto perfezionamento dei decreti di finanziamento.

10. *Modalità e termini per la presentazione dei progetti.*

I soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda di finanziamento, formulata secondo lo schema di cui all'allegato *A,* per ogni singolo progetto, sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso. Alla domanda di finanziamento devono essere allegate due copie del progetto redatte utilizzando il formulario di cui all'allegato *B.*

Le domande ed i relativi formulari devono pervenire in busta chiusa, in originale ed in copia, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - UCOFPL divisione V, vicolo d'Aste 12 - 00159 Roma entro le ore 14 del 7 gennaio 1999.

Non fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna può essere effettuata anche a mano.

I progetti pervenuti successivamente al termine su indicato sono dichiarati inammissibili.

Entro la stessa data copie del progetto devono essere inviate al Ministero degli affari esteri - DGEAS ufficio V, piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma ed al consolato generale d'Italia nella cui circoscrizione si svolge l'attività proposta.

Gli estremi di tali invii devono essere comunicati al Ministero del lavoro contestualmente alla domanda di finanziamento.

Il mancato invio dei progetti al Ministero degli affari esteri ed all'ufficio consolare competente per territorio, ovvero l'omessa attestazione di tale invio, comportano l'esclusione dei progetti stessi dalla valutazione di cui al punto 7 del presente avviso.

Nell'esprimere il proprio parere nelle forme di cui al precedente punto 7 del presente avviso, il console potrà indicare se la tipologia di percorso formativo indicato nel progetto esaminato sia realmente di difficile accesso per i lavoratori italiani nell'ambito dei locali sistemi di formazione professionale.

La stessa autorità consolare accerta l'esattezza delle notizie e dei dati forniti dagli organismi proponenti, si esprime in merito all'esperienza del proponente nel settore e nell'attività proposta, nonché sulla coerenza del progetto con le dinamiche del mercato del lavoro locale e, sulla spendibilità sul territorio della qualifica professionale rilasciata facendo pervenire il loro parere, anche via fax n. 0039-06-43588081, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - UCOFPL divisione V, vicolo d'Aste, 12 - 00159 Roma ed al Ministero degli affari esteri - DGEAS ufficio V, piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma entro il 31 gennaio 1999, informandone contemporaneamente la propria ambasciata.

Si sottolinea che i pareri pervenuti successivamente a tale data non saranno in nessun caso presi in considerazione in sede di valutazione e che i progetti privi di detti pareri verranno valutati alla stregua di quelli per i quali sia pervenuto un parere negativo da parte delle rappresentanze consolari.

Roma, 27 novembre 1998

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
BASSOLINO

ALLEGATO *A*

Al Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale - UCOFPL
Divisione V
Vicolo d'Aste, 12
00159 - R O M A

OGGETTO: Domanda di finanziamento progetto presentato nell'ambito dell'Avviso n._____

Con riferimento a quanto previsto dall'Avviso n. ____ pubblicato nella G.U. n. _____ del _______, si trasmette domanda di finanziamento per la realizzazione del Progetto "____"

Il budget del Progetto è:

- Costo complessivo Lit. ____________________
- Finanziamento nazionale richiesto Lit. ____________________
- Finanziamento Paese di attuazione Lit. ____________________
- Contributo del proponente Lit. ____________________

Ai sensi dei punti 3 e 10 dell'Avviso <u>le sottostanti sezioni devono essere compilate obbligatoriamente, pena la non ammissione del Progetto alla fase di valutazione.</u>

Estremi della trasmissione delle copie del Progetto al:

- Ministero degli Affari Esteri ________________
  Consolato di ______________________________________ ________________

Sede operativa

- Ubicazione dell'eventuale propria sede operativa nella Circoscrizione Consolare in cui si intende realizzare l'intervento formativo : ____

Ovvero

- Struttura o Organizzazione locale fornitrice del supporto logistico: _______________________

Timbro del proponente e firma del legale rappresentante

____

Si rimette in allegato il formulario, debitamente compilato in ogni sua parte, in duplice copia, al quale è allegata la seguente documentazione:

1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________

____

Distinti saluti.

Timbro del proponente e firma del legale rappresentante

____

Data ______________________

ALLEGATO *B*

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE

Per Progetti di Formazione Professionale relativi a

INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DEGLI ITALIANI E DELLE LORO FAMIGLIE RESIDENTI NEI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

(Legge 21.12.1978 n. 845, art. 18 lett. d)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Il presente formulario è composto da 3 sezioni:

- SEZIONE 1: Proponente
- SEZIONE 2: Progetto
- SEZIONE 3: Piano finanziario del Progetto

OGNI FORMULARIO DEVE FARE RIFERIMENTO AD UN SOLO PROGETTO

Il Formulario deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante ed inviato, in duplice copia, insieme alla domanda di finanziamento al
Ministero del Lavoro , Ufficio Centrale O.F.P.L. - Divisione V – Vicolo d'Aste 12 – 00159 Roma

Un'ulteriore copia deve essere inviata al:
Ministero degli Affari Esteri, DGEAS Ufficio V- Piazzale della Farnesina 1, 00194 Roma
e al Consolato nella cui circoscrizione si attua il Progetto

IL PRESENTE FORMULARIO DEVE ESSERE COMPILATO A MACCHINA O IN STAMPATELLO

Parte riservata all'U.C.O.F.P.L.

Numero Protocollo ____________________ Numero fascicolo ______________

Circoscrizione Consolare ____

Proponente ____

Progetto ammesso alla valutazione ☐ SI ☐ NO

Motivo dell'eventuale inammissibilità ________________________________

____

ENTE PROPONENTE:

____

____

TITOLO DEL PROGETTO:

____

____

CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO:

____

____

____

Costo complessivo del Progetto	**L.**______________________
Finanziamento richiesto	**L.** ______________________
Altro finanziamento pubblico	**L.**______________________
Tipologia del finanziamento pubblico	______________________
Quota di partecipazione del proponente	**L.** ______________________

Timbro e firma del legale rappresentante

Data______________________ ______________________

Sezione 1 – Soggetto proponente

1.1 Ente proponente
Denominazione o Ragione Sociale

1.2 Natura Giuridica

1.3 Tipologia Ente
☐ Enti di Formazione
☐ Organismi e strutture di orientamento
☐ Associazioni culturali operanti in favore di italiani all'estero

1.4 Indirizzo Sede Centrale

Stato ____________________
Provincia o circoscrizione estera ____________________
Città e CAP ____________________
Indirizzo ____________________
Telefono ____________________
Fax ____________________

1.5 Anno di fondazione

1.6 Ubicazione Sedi Operative in Italia e all'estero:

1____________________ **5**____________________
2____________________ **6**____________________
3____________________ **7**____________________
4____________________ **8**____________________

1.7 Organico
(indicare esclusivamente le risorse assunte con contratto a tempo indeterminato)
Numero Dirigenti ____________
Numero Quadri ____________
Numero Impiegati ____________
Numero Docenti ____________
Numero Ausiliari ____________
Numero Operai ____________ TOTALE____________

1.8 Rappresentante Legale

1.9 Attività formative realizzate dal proponente nel periodo 1996 – 1998

(per ogni anno indicare il numero di corsi e la loro durata complessiva in ore, il numero dei corsi nei quali è stato rilasciato un attestato di qualifica, i principali settori di intervento, il numero di allievi formati e quant'altro ritenuto utile a qualificare il proponente)

1.10 Collegamento con Organizzazioni locali di Formazione Professionale e/o le Parti Sociali

Il proponente è collegato con Organizzazioni locali di F.P. o con le Parti Sociali ? ❑ SI ❑ NO

Se SI esplicitare le modalità attraverso le quali tale collegamento si realizza.

1.11 Monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati.

Il Soggetto promotore attua regolarmente azioni di monitoraggio e verifica dei risultati? ❑ SI ❑ NO

Se SI descriverle.

Sezione 2 - Progetto

2.1 Destinatari

- ☐ Giovani ed adulti aventi l'esigenza di qualificare o riconvertire la propria professionalità;
- ☐ Famiglie di lavoratori italiani.

2.2 Tipologia dell'intervento
(indicare una sola tipologia per progetto)

- ☐ Corsi di qualificazione, di aggiornamento e di riqualificazione per lavoratori, in particolare in quei casi in cui non sono disponibili o facilmente fruibili da parte dei lavoratori italiani iniziative formative nell'ambito dei locali sistemi di formazione professionale;
- ☐ Iniziative formative di supporto e sostegno alla microimprenditorialità laddove le condizioni economiche e regionali orientino in questo senso le scelte di quote significative di lavoratori italiani;
- ☐ Consulenza e orientamento professionale ai lavoratori, ai giovani e alle famiglie di provenienza anche attraverso la messa a disposizione di Banche Dati sul mercato del lavoro dei Paesi ospitanti e delle Regioni italiane di provenienza;
- ☐ Corsi di formazione e aggiornamento per formatori e docenti impegnati nelle attività formative;
- ☐ Iniziative di Formazione Professionale di natura innovativa.

2.4 Motivazioni del Progetto:

Descrivere le esigenze alle quali il Progetto intende rispondere indicando le fonti di riferimento per la relativa analisi. Evidenziare, in particolare, la spendibilità sul territorio delle competenze acquisite ed il tipo di lavoro che potrà essere svolto dai partecipanti al percorso formativo una volta acquisita la relativa qualifica.

2.5 Elementi caratterizzanti l'iniziativa.

2.5.1 Modalità attuative

Descrivere sinteticamente le modalità attuative del progetto.

2.5.2 Partnership

Il proponente intende attivare collaborazioni con altri soggetti? ❑ SI ❑ NO

Indicare i partners – associazioni ed organizzazioni di settore, istituzioni formative, scientifiche e di ricerca – previsti specificando le motivazioni della scelta e le modalità della collaborazione nell'ambito dell'iniziativa proposta.

2.5.3 Soggetti terzi

Alcune parti delle attività verranno realizzate da soggetti terzi? ❑ SI ❑ NO
(fatto salvo quanto disposto dalle Circolari 98/95 e 130/95 del Ministero del Lavoro)

Se si, compilare la scheda successiva:

SCHEDA SOGGETTI TERZI

Denominazione	*Tipologia (*)*	*Attività affidate*	*Ragione dell'affidamento*	*Incidenza % sul costo complessivo del progetto*

(*) elenco delle tipologie di partner da indicare nella tabella:
A organizzazioni sindacali dei lavoratori, B associazioni di impresa, C associazioni ed organizzazioni di settore, D istituzioni formative, E istituzioni scientifiche e di ricerca, F imprese, G altro (specificare)

2.5.4 Cofinanziamento da parte delle Autorità locali

Il Progetto è cofinanziato da parte di Istituzioni o Autorità del Paese ospitante? ❑ SI ❑ NO

Se SI indicare i soggetti e l'ammontare del cofinanziamento.

2.5.5 Accordi con le Parti Sociali e/ o con le Istituzioni locali

Il Progetto è riconducibile ad accordi con Istituzioni, rappresentanze del mondo imprenditoriale e del lavoro italiane o del Paese ospitante? ❑ SI ❑ NO

Se SI darne sintetica descrizione indicandone i riferimenti.

2.5.6 Azioni di informazione e pubblicizzazione

Sono previste azioni di informazione e pubblicizzazione delle attività? ❑ SI ❑ NO
Se SI descriverle.

2.5.7 Individuazione e selezione degli utenti

Descrivere come vengono individuati gli utenti e le procedure di selezione attuate.

2.5.8 Attrezzature e tecniche didattiche.

Indicare le tecniche didattiche adottate e le attrezzature didattiche utilizzate per la realizzazione dei programmi previsti.

2.5.9 Modalità di realizzazione delle attività di stage

Per quanto riguarda lo stage esplicitare quanto segue:

- Progettazione e preparazione sia dal punto di vista organizzativo che didattico:

____

____

____

- Durata (max 80 ore) ____________________

- Luogo di svolgimento

____

____

- Enti presso i quali sarà effettuato lo stage (motivare la scelta)

____

____

- Modalità di svolgimento: (attività che svolgeranno i corsisti, come e da chi saranno seguiti)

____

____

____

- Quali risultati si pensa di ricavarne da un punto di vista sia formativo che, eventualmente, occupazionale:

____

____

2.5.10 Personale docente

Indicare, con le relative percentuali, se il personale docente è:

❑ Dipendente ______%

❑ Collaboratore ______%

❑ Altro (specificare) ______________________________ ______%

Descrivere in termini qualitativi le tipologie e le caratteristiche del personale docente

____

____

____

____

____

____

2.5.11 Strutture utilizzate

Indicare se le Sedi in cui si svolgono i corsi sono:

❑ Strutture utilizzate permanentemente dal proponente

❑ Strutture utilizzate solo per la realizzazione del presente Progetto

2.6 Monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati.

Sono previste azioni di monitoraggio e verifica dei risultati? ❑ SI ❑ NO

Se SI descriverle.

2.7 Modalità di verifica e certificazione delle competenze acquisite

0 Conoscenze e competenze da sviluppare

(Descrivere , per ciascuna figura professionale in uscita, le conoscenze e le competenze tecniche e professionali di base e trasversali da sviluppare con il percorso formativo – cfr. il decreto interministeriale MLPS-MAE dell'11.7.1986).

1 Verifiche ed esami

Sono previste verifiche in itinere? ❑ SI ❑ NO

Sono previsti esami finali? ❑ SI ❑ NO

Se SI indicare il tipo di prove previste

2 Attestati

(Precisare di quali attestati è previsto il rilascio)

❑ Attestato di frequenza

❑ Attestato di qualifica professionale (D.I. MLPS-MAE – 11.7.86)

❑ Altro (specificare)

2.8 Descrizione sintetica del singolo corso previsto dal Progetto
(Compilare una pagina per ognuno dei corsi previsti nel Progetto)

CORSO N°______

Tipologia Corso ______________________

Soggetti destinatari ______________________

Luogo di svolgimento del Corso ______________________

Durata totale in ore ______________________

Luogo di svolgimento dell'eventuale stage ______________________

Numero ore dello stage ______________________

Costo del Corso (vedi voci del Piano Finanziario Sez. 3):

- Totale spese per il personale docente ______________________
- Totale spese per gli allievi ______________________
- Totale spese di gestione e funzionamento ______________________
- Totale altre spese ______________________
- Spese di coordinamento ______________________
- **Costo totale del Corso** ______________________
- **Costo orario per allievo** ______________________

Descrivere brevemente i contenuti e l'articolazione del Corso:

2.9 Scheda riepilogativa dei Corsi

N. Corso	Tipologia	Luogo di svolgimento	N. Destinatari	Durata in ore	N. ore stage
		TOTALI			

SEZIONE 3 - PIANO FINANZIARIO [1]

3.1 Finanziamento del Progetto

Voci	Importo	%
Costo complessivo del progetto	L.	100,00
Finanziamento richiesto	L.	
Altro finanziamento pubblico	L.	
Quota di partecipazione del proponente	L.	

3.2 Riepilogo delle voci di costo

Voci	Preventivo	%
Costo attività didattica interna	L.	
Costo attività didattica esterna	L.	
Costo allievi	L.	
Costo di gestione e di funzionamento	L.	
Costi diretti specifici del progetto	L.	
Totale	L.	100,00

---

[1] Affinché i costi possano essere considerati ammissibili devono ricorrere le seguenti condizioni:

1. figurare nell'elenco dei costi ammissibili (cfr. le Circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 98/95 del 4 agosto 1995: "Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE", Supplemento n. 99, alla Gazzetta Ufficiale n. 188, del 12 agosto 1995, n. 130/95 del 25 ottobre 1995: "Integrazione e rettifiche alla Circolare n. 98/95 concernente: "Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE", Supplemento n. 131, alla Gazzetta Ufficiale n. 258, del 4 novembre 1995 e n 101 del 17 luglio 1997 "Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal FSE", Gazzetta Ufficiale N. 175 del 29 luglio 1997;
2. essere strettamente connessi all'azione approvata e realizzata;
3. essere giustificati da prove documentali originali;
4. essere registrati nella contabilità generale e specifica del soggetto gestore;
5. essere sostenuti o impegnati in un periodo compreso tra la data di approvazione del progetto da parte dell'Autorità competente e la fine dell'azione prevista;
6. essere contenuti nei limiti degli importi che saranno approvati nel preventivo.

Per quanto riguarda l'Iva occorre fare riferimento alla legge 24 dicembre 1993, n. 633, rilevando che l'imposta rappresenta un costo riconoscibile ogni volta che è indetraibile, vale a dire ogni volta che il soggetto è nell'impossibilità di recuperarla. In tale caso, il costo totale dell'intervento sarà stato calcolato al lordo dell'Iva.

3.3 Spese per docenti

	Numero	Ore	Costo medio orario	Totale retribuzione
1. Personale docente interno (1):				
2. Personale docente esterno - Totali				
Fascia A (2)				
Fascia B (2)				
Fascia C (2)				
3. Coordinatori interni (3)				
4. Coordinatori esterni (2)				
5. Tutors interni (4)				
6. Tutors esterni (2)				

7. **Spese di viaggio vitto e alloggio personale docente** (escluse quelle per l'eventuale stage)(5)

Numero giorni complessivo ____________

Costo medio giornaliero ____________

Totale spese di viaggio, vitto e alloggio personale docente ____________

Totale spese personale docente ____________

(1) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni;
(2) cfr. Circolare n. 101/97 del 17 luglio 1997
(3) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni; le ore effettive di impiego devono essere registrate su un libro presenze;
(4) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni; le ore effettive di impiego devono essere registrate su un libro presenze;
(5) dovranno essere definite secondo criteri di rimborso, oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo apposita normativa regionale e/o nazionale in vigore e comunque non superiori al trattamento di 1° dirigente.

3.4 Spese per allievi

1. Indennità di frequenza

Indennità frequenza allievi
numero allievi ____________
indennità oraria ____________
assicurazione ____________
ore presenza previste ____________
Totale indennità allievi ____________

Retribuzione lavoratori occupati
numero lavoratori ____________
costo medio lavoratori ____________
Totale retribuzione ____________

Totale indennità di frequenza (allievi+occupati) ____________

2. Spese di viaggio, vitto e alloggio (escluse quelle per l'eventuale stage)

numero allievi ____________
numero giorni ____________
costo giorno/allievo ____________
Totale spese di viaggio, vitto e alloggio ____________

3. Totale spese per allievi ____________

3.5 Spese di funzionamento, di gestione e di realizzazione del progetto

3.5.1 Materiali di consumo e attrezzature

Attrezzature didattiche

affitto ____________

leasing ____________

ammortamento ____________

manutenzione ordinaria ____________

Totale spese per attrezzature didattiche ____________

Materiali di consumo

materiale didattico ____________

indumenti protettivi ____________

Totale spese materiale di consumo ____________

Attrezzature e materiali specifici del progetto(1)

precisare le singole voci e il relativo costo

.... ____________

.... ____________

.... ____________

.... ____________

Totale spese per attrezzature e materiali specifici ____________

Totale spese materiali di consumo e attrezzature ____________

3.5.2 Spese per la Formazione a Distanza

Compilare la tabella per ogni singola voce di spesa, relativa alla Formazione a Distanza:

Voci di spesa	Costo per voce di spesa

Totale spese per F.a D. ____________

3.5.3 Spese per stages

Compilare la tabella per ogni singola voce di spesa relativa ad attività di stage:

Voci di spesa	Costo per voce di spesa
______________	______________
______________	______________
______________	______________
______________	______________
______________	______________
______________	______________

Totale spese per stage ______________

3.5.4 Personale amministrativo

Personale dipendente (2)

numero addetti ______________

ore di impiego ______________

costo medio orario ______________

Totale retribuzione personale dipendente ______________

Consulenti esterni (3)

numero consulenti ______________

ore di impiego ______________

costo medio orario ______________

Totale retribuzione consulenti esterni ______________

Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale amministrativo (4)

giorni complessivi ______________

costo medio giornaliero ______________

Totale spese di viaggio, vitto e alloggio del personale amministrativo ______________

Totale spese del personale amministrativo ______________

3.5.5 Spese generali

Immobili

affitto (5) ____________

ammortamento (6) ____________

manutenzione ordinaria, pulizie e condominio (7) ____________

Totale spese per immobili ____________

Spese amministrative

cancelleria e stampati (8) ____________

assicurazioni non relative agli allievi ____________

illuminazione e forza motrice (7) ____________

riscaldamento e condizionamento (7) ____________

utenze gas e acqua (7) ____________

spese telefoniche (7) ____________

spese postali

Totale spese amministrative ____________

Spese generali necessarie alla realizzazione del progetto (9)

precisare le singole voci e il relativo costo

.... ____________

.... ____________

.... ____________

.... ____________

Totale spese generali necessarie alla realizzazione del progetto ____________

Spese derivanti da cariche sociali ____________

Totale spese generali ____________

3.5.6 Totale spese di funzionamento e gestione ____________

(1) riportare nei registri di carico e scarico;

(2) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni;

(3) è possibile il ricorso a tali figure soltanto per profili professionali specifici: consulenti fiscali, commercialisti, ecc.). Le ore effettive di impiego devono essere specificate nel contratto d'opera;

(4) per la loro definizione vale quanto detto a proposito del personale docente;

(5) solo per la superficie utilizzata per l'attività e per il periodo d'uso;

(6) rateo relativo al costo storico, alla superficie e al periodo;

(7) ove non compresi in affitto;

(8) riportare nei registri di carico e scarico;

(9) specificare.

3.6 Altre spese

1. Preparazione del progetto

Ideazione, progettazione e indagini di mercato (1) ____________

Elaborazione materiali e dispense ____________

Pubblicizzazione dell'intervento ____________

Selezione dei partecipanti

numero addetti ____________

ore di impiego ____________

costo medio orario ____________

Totale spese preparazione del progetto ________________

2. Orientamento dei partecipanti (1)

Precisare le singole voci ed il relativo costo

________________________________ ____________

________________________________ ____________

________________________________ ____________

________________________________ ____________

________________________________ ____________

Totale spese per attività di orientamento ________________

3. Monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati. (1) e (2)

Totale spese per monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati ________________

4. Esami finali

numero addetti ____________

ore di impiego ____________

costo medio orario ____________

Totale spese per esami finali ________________

5. Informazione e pubblicità relativa al/ai corso/i

Totale spese per informazione pubblicità ________________

6. Totale altre spese ________________

3.7 Costo medio orario per allievo relativo all'intero Progetto ________________

(1) cfr. Circolare 98/95;

(2) se non già compresa nella collaborazione

(3) le spese di attivazione di un sito Internet sono rendicontabili, se l'uso è relativo ad attività di monitoraggio

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FORMULARIO

Il sottoscritto ______________________________

Nato a ______________________________ Prov. ________

il ______________________________

Residente a ______________________________ Prov. ________

Indirizzo ______________________________

in qualità del rappresentante legale del proponente il Progetto in esame,
dichiara, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, che le informazioni contenute nel presente formulario di presentazione corrispondono al vero.

Timbro e firma del legale rappresentante

____

98A10480

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.